Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 26 gennaio — Numero 20

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor dottor VLASTIMIL KYBAL, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacchia.

Roma, 25 gennaio 1920.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2431 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il relativo regolamento approvato con Nostro decreto in data 22 giugno 1913, n. 1014;

Sentito il parere del Consiglio per la istruzione commerciale:

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento sulla istruzione media commerciale, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni concernenti le scuole medie di commercio, in quanto siano contrarie a quelle stabilite dall'unito regolamento.

Art. 3.

Per le scuole ancora da classificare alla data del presente decreto valgono le norme stabilite dal regolamento generale per le scuole professionali approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Regolamento generale per l'istruzione media commerciale.

TITOLO I.

Istituzione delle scuole commerciali.

Art. 1.

Al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale ed il cómpito di promuoverne l'incremento in conformità delle tendenze e dei bisogni dell'industria e del commercio.

Egli è coadiuvato dal Consiglio per l'istruzione commerciale.

Per la vigilanza sulle diverse scuole commerciali, sia pubbliche sia private, il ministro si vale dell'opera dei direttori e degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero, di altri funzionari di Amministrazioni centrali e provinciali, come pure di persone autorevoli per dottrina e per esperienza dell'Amministrazione scolastica, dell'insegnamento e delle condizioni economiche del paese.

Art. 2.

Le RR. scuole commerciali, ordinate in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854, ed in conformità delle norme del presente regolamento, sono riconosciute come istituti pubblici dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nelle loro funzioni amministrative, sotto la vigilanza e la tutela del Governo e nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici.

Art. 3.

Uno statuto organico, approvato con R. decreto su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, determina il carattere, il grado e l'ordinamento particolare delle singole scuole e gli scopi ad esse prestabiliti nell'interesse generale e per il maggior vantaggio della località ove hanno sede e delle classi di cittadini che specialmente debbono profittarne.

Art. 4.

Per la fondazione di RR. scuole commerciali occorrono le condizioni seguenti:

1° che almeno uno degli enti locali (Provincia, Comune o Camera di commercio od altro ente morale) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al ministro l'istituzione della scuola, dimostrandone la necessità ed assumendo, a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri enti locali che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalle norme in vigore per l'impianto ed il mantenimento delle scuole commerciali;

2° che il competente Consiglio per l'istruzione commerciale, al quale, per l'occasione, sarà aggregato un rappresentante del Ministero del tesoro, dia parere favorevole sulle proposte degli enti locali;

3° che l'istituzione della scuola sia autorizzata con apposita legge, se trattasi di scuole di cui all'art. 21, ovvero che sieno iscritti nominativamente in apposito allegato del bilancio del Ministero i fondi occorrenti al pagamento del contributo, se trattasi di scuole di cui agli articoli 20 e 23.

Art. 5.

Dalle deliberazioni, di cui al n. 1 del precedente articolo, deve risultare:

1° la domanda al ministro per l'istituzione della scuola e la dimostrazione della sua necessità in rapporto alle condizioni locali;

2° l'obbligazione di concorrere alle spese d'impianto della scuola e di contribuire, senza limitazione di tempo, a quelle di esercizio con una somma annua determinata in misura fissa e tale che, insieme con i contributi del Governo e degli altri enti, sia sufficiente alle spese previste per il mantenimento della scuola;

3° l'obbligazione, da parte di uno o più tra gli enti locali, di concedere una conveniente sede per la scuola, di provvedere alla manutenzione della sede stessa ed alla fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della scuola.

Le prestazioni in natura, cui sono obbligati gli enti locali a termini del precedente paragrafo, possono, in base a speciali convenzioni, essere surrogate da altre equivalenti prestazioni.

La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati a sede di scuole commerciali, come pure i successivi progetti di ampliamento e di sistemazione, devono essere approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Gli stanziamenti nei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la istituzione di RR. scuole di commercio possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'art. 307 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 21 maggio 1908, n. 269, e modificato con la legge 6 luglio 1912, n. 767.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di RR scuole commerciali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 8.

I contributi del Governo e di ciascuno degli enti locali nelle spese d'impianto ed i loro contributi annuali fissi per il mantenimento della scuola, come pure gli altri obblighi degli enti locali debbono essere indicati nello statuto organico della scuola.

Il contributo del Ministero a favore di ciascuna scuola viene iscritto sotto il nome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di previsione della spesa.

Gli oneri assunti dagli enti locali debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci fra le spese obbligatorie.

Art. 9.

Il contributo dello Stato e degli enti locali è commisurato a tutta la spesa ordinaria e straordinaria occorrente per la gestione della scuola, depurata dal provento delle tasse scolastiche o dalle eventuali rendite patrimoniali.

Il contributo annuo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro è, di regola, stabilito nella misura dei due quinti della somma determinata a norma del precedente capoverso.

Tale contributo può superare la misura dei due quinti quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° che sia dimostrato che le condizioni dei bilanci dei tre Enti indicati al n. 1 dell'articolo 4 non consentano complessivamente un concorso equivalente a tre quinti delle spese previste per il funzionamento annuo della scuola;

2° che il competente Consiglio dell'istruzione, con l'intervento del rappresentante del Ministero del tesoro, dia parere favorevole, avuto riguardo ai fini della scuola, alle condizioni delle industrie e dei traffici locali ed all'esistenza di consimili scuole nella Provincia o nelle Provincie finitime

Salvo disposizioni di leggi speciali, il contributo governativo non può in nessun caso superare il massimo dei due terzi della somma necessaria al funzionamento annuo della scuola.

Art. 10.

Per la determinazione del concorso del Ministero alle spese di primo impianto della scuola valgono le norme del precedente articolo.

Art. 11.

Oltre al contributo fisso annuale ed a quello d'impianto, il Ministero può concedere alle scuole Regie sussidi straordinari per l'aumento del materiale didattico.

Art. 12.

I proventi dei laboratori e gli altri proventi eventuali sono destinati all'incremento del bilancio della scuola per le spese di carattere straordinario, salvo quanto potrà essere destinato al personale dei laboratori per lavori di analisi e per esperimenti, in base a norme che saranno determinate dai Consigli di amministrazione e approvate dal Ministero.

Art 13.

Per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro di edifici esclusivamente destinati alle Regie scuole commerciali, ordinate in base al presente regolamento, gli enti che, a' termini dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, assumono l'obbligo di fornire i locali per le dette scuole, possono ottenere dallo Stato un concorso, al pagamento degli interessi per i mutui loro concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I prestiti sono accordati su proposta fatta dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a quello del tesoro.

Art. 14.

Il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo viene concesso con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni; e per tutto il periodo stesso è stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale di interesse pattuito, o il saggio legale se quello supera questo, e il saggio del 2 per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50.000, del 2,50 per cento per i prestiti eccedenti le L. 50.000 e del 3 per cento per i prestiti eccedenti le L. 100.000.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro corrisponde annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza di interesse fissata nel precedente capoverso.

Art. 15.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati o restaurati coi prestiti contratti in base all'art. 13 del presente regolamento, sieno adibiti, senza il consenso del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, ad un uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero stesso ha diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'Ente mutuatario e potrà rivalersi contro di esso tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 16.

Gli Enti locali che, prima della pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, hanno stipulato mutui per gli scopi indicati dall'art. 13 del presente regolamento, possono ottenere dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro un assegno di concorso per l'ammortamento dei mutui stessi.

Le stesse facilitazioni possono essere accordate per i mutui stipulati dopo la pubblicazione del presente regolamento dagli Enti locali a condizioni più favorevoli di quelle fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Il concorso dello Stato, da stabilirsi di volta in volta nei limiti delle disponibilità del bilancio del Ministero, non può essere superiore alla quota indicata dall'art. 14; e qualora l'interesse pattuito sia inferiore al saggio legale, sarà uguale alla differenza fra l'interesse pattuito e le quote graduali stabilite dall'articolo stesso.

Art. 17.

La soppressione di una R. scuola è disposta sentito il competente Consiglio dell'istruzione commerciale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

I contributi del Governo e degli Enti continueranno ad essere pagati nella misura e per il tempo necessari a soddisfare agli obblighi ed agli impegni derivanti dalla gestione della scuola.

Il materiale e quanto altro appartiene alla scuola soppressa viene destinato, previo accordo fra i vari Enti contribuenti, a vantaggio di altro Istituto locale già esistente o da costituirsi, il quale abbia affinità di indole e di scopi con la scuola soppressa.

Art. 18.

Decretata la soppressione di cui al precedente articolo, si procede alla chiusura dei conti della scuola ed all'accertamento della consistenza del suo patrimonio.

Una Commissione composta di un funzionario dello Stato, scelto dal ministro, e di altri due membri, scelti di comune accordo dagli Enti locali, assume la rappresentanza dell'Istituto, agli effetti della liquidazione. La presidenza della Commissione spetta al rappresentante del Ministero.

All'estinzione delle passività e degli altri oneri derivanti dalla precedente gestione della scuola saranno, in primo luogo, destinati i valori in numerario ed in titoli posseduti dalla scuola e successivamente i contributi del Governo e degli altri Enti, a mente del penultimo capoverso del precedente articolo.

A tal uopo la Commissione liquidatrice compila l'elenco dei pagamenti da effettuarsi nell'anno, a termini dei contratti e delle convenzioni esistenti, e richiede a ciascuno degli Enti il pagamento di una quota proporzionale al rispettivo contributo annuale.

Al pagamento della quota dei contributi di liquidazione, il Governo e gli Enti provvedono con mandati intestati al presidente della Commissione liquidatrice.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno la Commissione deve fare un rendiconto annuale.

Compiuta la liquidazione la Commissione compila il bilancio finale.

Tanto il rendiconto annuale quanto il bilancio di liquidazione sono trasmessi per l'approvazione al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro accompagnati da tutti i documenti giustificativi. Copia del rendiconto e del bilancio finale, approvati dal Ministero, è inviata a cura della Commissione agli altri Enti interessati.

Le spese della liquidazione, compresi i compensi spettanti ai componenti la Commissione liquidatrice, gravano sul bilancio della scuola.

TITOLO II.
Ordinamento delle scuole.

CAPO I.
Classificazione delle scuole.

Art. 19.

Le scuole per l'insegnamento medio commerciale possono essere maschili, femminili o miste e possono avere orario diurno feriale completo, ovvero orario ridotto.

Quelle ad orario diurno feriale completo sono di 2° grado e prendono il titolo di Regie scuole commerciali o di 3° grado e prendono il titolo di Regi Istituti commerciali. Sono scuole speciali quelle di cui all'art. 22.

Art. 20.

La R. scuola commerciale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per gli agenti e gli impiegati di commercio e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso. Potrà funzionare anche il solo primo triennio, quando la scuola sia annessa ad un R. Istituto commerciale.

Art. 21.

Il R. Istituto commerciale intende a dare teoricamente e praticamente la coltura necessaria per coprire posti più elevati nelle aziende commerciali o per l'esercizio di professioni attinenti al commercio.

Gli insegnamenti di questi Istituti si svolgono in quattro anni di corso.

Art. 22.

Le R. scuole speciali di commercio sono gli Istituti di istruzione media commerciale per i quali per le pratiche esigenze dei commerci e delle industrie locali sia prescritta una durata del corso degli studi e un ordinamento didattico diversi da quelli stabiliti per le scuole di cui agli articoli precedenti. Conservano in corrispondenza alle loro finalità il carattere di scuole o di Istituti speciali e possono essere anche ad orario ridotto.

Le scuole ad orario ridotto possono essere serali, o festive, o feriali diurne ad orario limitato e sono specialmente destinate a completare la coltura professionale dei giovani già impiegati nel commercio o nell industria.

Il carattere di ciascuna di tali scuole, l'inizio e la chiusura dell'anno scolastico, il numero dei corsi, le condizioni di ammissione degli alunni, la materie di insegnamento, i titoli che si rilasciano e quanto altro riguarda l'andamento didattico, vengono determinati dai rispettivi statuti.

Le scuole o Istituti speciali possono avere anche durata temporanea. In tale caso l'obbligazione assunta dagli Enti di cui al n. 2 dell'art. 5 potrà essere limitata nel tempo e l'onere relativo non essere inscritto nel bilancio per le spese obbligatorie.

Art. 23.

Al titolo delle RR. scuole medie di cui agli articoli precedenti può essere aggiunto il nome di persona che si sia segnalata nelle arti, nelle scienze o nei commerci o che abbia reso eminenti servizi alla scuola.

Art. 24.

Alle RR. scuole commerciali ad orario completo possono essere aggregati:

a) corsi celeri per emigranti, con indirizzo prevalentemente pratico in rapporto ai paesi d'immigrazione;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi liberi e corsi complementari;

d) corsi serali o festivi per operai o commessi;

e) corsi ambulanti;

f) corsi temporanei di conferenze.

Ove occorra, i corsi indicati possono essere tenuti in località diversa da quella nella quale ha sede la scuola.

Art. 25.

L'autorizzazione ad aprire i corsi di cui all'art. 24 del presente regolamento è data, volta per volta, con decreto del ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della scuola cui i corsi debbono essere aggregati.

Le spese per i corsi predetti sono a carico del bilancio della scuola. Tuttavia il ministro può concedere, anno per anno, uno speciale sussidio da determinarsi nel decreto di autorizzazione del corso.

CAPO II.

Anno scolastico. Materie d'insegnamento. Esercitazioni pratiche.

Art. 26.

Nelle scuole medie di commercio l'anno scolastico comincia normalmente col 16 ottobre e termina col 15 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio si fanno tutti i giorni dal 16 ottobre al 30 giugno, eccetto che le domeniche, tutti i giorni di feste religiose e civili riconosciute dallo Stato e altri 16 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie nella località ove ha sede la scuola, da ripartirsi dal Collegio dei professori.

Dove le condizioni locali lo richiedano i Consigli d'amministrazione sono autorizzati ad anticipare od a ritardare di quindici giorni l'apertura dell'anno scolastico spostando di un periodo corrispondente il termine delle lezioni.

Art. 27.

Ogni scuola ha sezioni, musei, biblioteche, laboratori e gabinetti, nella qualità e nel numero previsti dallo statuto organico.

Altre sezioni, musei e laboratori possono essere aggiunti, con autorizzazione ministeriale, in relazione agli insegnamenti obbligatori, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della scuola e del Collegio degli insegnanti, nei limiti dei fondi disponibili nel bilancio della scuola o di accordo con gli enti contribuenti quando occorra maggiore spesa.

Le scuole possono pure, previa autorizzazione del Ministero, valersi del sussidio di altre istituzioni pubbliche locali, come musei, raccolte e collezioni.

I laboratori delle Regie scuole medie possono prestare opera su richiesta di pubbliche Amministrazioni od anche di privati, secondo norme da stabilirsi con l'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 28.

I programmi generali d'insegnamento per le Regie scuole medie di commercio sono approvati con decreto Ministeriale, sentito il competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Art. 29.

Per ogni disciplina sono distribuite nell'orario dal Collegio degli insegnanti al principio dell'anno scolastico le ore delle lezioni, da impartirsi in giorni distinti e possibilmente non consecutivi.

Gli insegnamenti contemplati nei programmi devono essere impartiti in modo che il lavoro degli alunni si esaurisca essenzialmente durante l'orario scolastico, riducendo al minimo strettamente necessario i còmpiti di casa e le lezioni assegnate agli alunni.

Di norma i còmpiti non saranno assegnati se non quando intervengano uno o più giorni di vacanza.

Art. 30.

Il direttore, sentito il parere del Collegio degli insegnanti ed ottenuto, per i casi di eventuali spese, il consenso del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di destinare, durante l'anno scolastico, un certo numero di giorni, per ciascuna classe, a passeggiate e visite d'istruzione.

Gli alunni sono accompagnati dal direttore o dal personale competente a fornire chiarimenti ed ammaestramenti pratici.

Le norme di cui sopra si applicano anche per gli eventuali viaggi di istruzione. Tali viaggi, da compiersi di regola durante le vacanze, su programma deliberato dal Collegio degli insegnanti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero quando la loro durata ecceda gli otto giorni.

Di ogni viaggio deve essere redatta apposita relazione.

CAPO III.

Classi aggiunte.

Art. 31.

In nessuna scuola di qualsiasi carattere e grado, sia diurna, sia serale, può superarsi il numero di 35 alunni per ciascuna classe: quando sia superato tale numero la classe deve essere divisa.

Solo in via di eccezione e quando lo consentano le condizioni della scuola può essere autorizzato, soprattutto nelle prime classi, l'accoglimento di un numero maggiore di alunni, ma non mai superiore a 40.

Per quanto lo consenta la capacità dei locali, il numero degli alunni di una classe è diviso in parti eguali fra la classe principale e le classi aggiunte, salvo che, trattandosi di insegnamenti comuni a più sezioni della scuola, non si preferisca di separare gli alunni a seconda delle sezioni cui appartengono.

Art. 32.

L'insegnamento nelle classi aggiunte deve essere affidato agli insegnanti titolari delle rispettive materie per il completamento dell'orario cui essi sono tenuti.

Soddisfatto a quanto dispone il precedente comma, l'insegnamento è affidato a titolo di incarico retribuito nella misura stabilita dal decreto-legge dell'8 luglio 1919, n. 1323:

1° agli insegnanti predetti nei limiti dell'orario massimo compatibile di cui all'ultimo comma dell'art. 111;

2° agli insegnanti della stessa materia di altre scuole professionali di qualsiasi carattere che esistano nella stessa città alla dipendenza del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, semprechè abbiano soddisfatto l'obbligo dell'orario normale di cui all'art. 111;

3° a coloro che siano stati compresi nella graduatoria di un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina nelle Regie scuole di commercio;

4° ad altre persone che abbiano i necessari titoli di abilitazione, con preferenza a chi abbia fatto buona prova in precedenti supplenze.

Art. 33.

Per il giorno successivo a quello fissato dal regolamento per la chiusura delle iscrizioni, il Consiglio di amministrazione della scuola è convocato espressamente in seduta ordinaria per fare le proposte circa gli eventuali sdoppiamenti di classi.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante ed è trasmesso entro cinque giorni al Ministero con le proposte del direttore per l'assegnazione degli incarichi in base alle norme stabilite dall'articolo precedente.

Quando in tali proposte non sia seguito l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo predetto, il direttore deve specificarne le ragioni.

Avvenuta l'assegnazione degli incarichi essa non può essere mutata durante l'anno scolastico, senza il consenso del ministro.

Art. 34.

Il ministro, accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti,

emana il decreto d'istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

TITOLO III.

Governo delle scuole.

CAPO I.

Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata ad uno speciale Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione rappresenta la scuola dinanzi alle autorità ed ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica della scuola stessa.

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione si compone di delegati del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e dei singoli enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola.

Non compete rappresentanza diretta nel Consiglio d'amministrazione agli Enti, esclusi il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, il cui contributo non raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

Salvo disposizioni speciali derivanti da lasciti o da donazioni, ciascun ente non può essere rappresentato da più di un delegato.

Il direttore della scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo ed ha le funzioni di segretario.

Per le RR. scuole medie di commercio la scelta dei delegati deve cadere su persone che appartengano per professione o per ufficio al ceto commerciale o industriale.

Tuttavia il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di scegliere a propri rappresentanti altre persone che abbiano reso eminenti servizi alla scuola di cui si tratta.

Il Consiglio è costituito con decreto del ministro, in conformità delle designazioni degli Enti.

Il presidente del Consiglio è scelto dal ministro fra i componenti del Consiglio stesso ed ha facoltà di assistere alle sedute del Collegio degli insegnanti, senza diritto di voto.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 37.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per sei volte consecutive.

La decadenza è dichiarata dal ministro che ne dà comunicazione all'Ente rappresentato perchè provveda alla surrogazione.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 38.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni bimestre.

Si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti.

In seconda convocazione potranno adottarsi deliberazioni di particolare urgenza, sempre che il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevala il voto del presidente.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate. Ogni verbale deve portare la firma del presidente e del segretario.

In tutte le proposte e le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico e disciplinare della scuola o che riguardano il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal direttore della scuola.

Art. 39.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, previ accordi fra gli Enti interessati, potrà costituirsi un solo Consiglio d'amministrazione per un gruppo di RR. scuole di commercio, aventi sede in una medesima città.

I bilanci e la contabilità dei vari Istituti sono tenuti distinti.

I direttori delle scuole amministrate da un unico Consiglio fanno parte del Consiglio stesso con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la rispettiva scuola.

Le funzioni di segretario sono affidate al più giovane fra i direttori: in caso di pari età al meno anziano di servizio. Per le pratiche di competenza di una sola scuola le funzioni di segretario sono affidate al direttore della scuola interessata.

Art. 40.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da trasmettersi all'approvazione del Ministero, giusta il disposto dell'art. 46;

b) provvede al servizio di cassa, facendo al Ministero le proposte relative, come al successivo art. 45;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) dà parere sui regolamenti della scuola e sui ruoli del personale;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

g) delibera sulla applicazione e sulla dispensa delle tasse scolastiche a norma degli articoli 154 e 157 del presente regolamento;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo della scuola, unendovi la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi o di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento, dallo statuto organico della scuola e quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 41.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione delle Regie scuole medie di commercio è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza, non superiore alle L. 15 per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 42.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo ciclo scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'Amministrazione di essa può essere affidata ad un commissario scelto dal ministro.

L'indennità spettante al commissario governativo è stabilita, caso per caso, dal ministro e grava sul bilancio della scuola.

Art. 43.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso dal ministro con decreto Reale sentito il competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un R. commissario o ad una R. Commissione straordinaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per le indennità spettanti al R. commissario o alla R. Commissione si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

CAPO II.

Amministrazione.

Art. 44.

In tutte le RR. scuole commerciali l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 45.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati ad un istituto di credito esistente nella località ove ha sede la scuola, scelto dal ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Spetterà al detto Istituto:

a) di riscuotere i contributi annuali dovuti dagli Enti che concorrono al mantenimento della scuola, i sussidi, i lasciti, le rendite patrimoniali, le tasse e qualunque altra somma o provento destinati alla scuola o ad essa affidati per scopi determinati;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio od altrimenti autorizzate sopra ordini firmati da un consigliere e dal direttore segretario;

c) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza della scuola, od alla medesima affidati a titolo di depositi od altro.

Nel decreto Ministeriale di nomina sarà dichiarato se l'Istituto incaricato del servizio di cassa è tenuto, ed in quale misura, a prestare cauzione.

Ove non sia possibile provvedere nel modo suesposto si provvederà di accordo col Ministero del tesoro.

Art. 46.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio d'amministrazione deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero, per l'approvazione, non oltre il mese di marzo.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali, il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 47.

Il contributo governativo è pagato in due rate semestrali.

Il pagamento della prima rata è sempre disposto dopo il 1° gennaio; quello della seconda rata è disposto dopo il 15 luglio.

Art. 48.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli amministratori, che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'articolo 50, ne risponderanno a termini di legge.

Art. 49.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione delibera una anticipazione al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario economo versa all'Istituto che fa il servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 50.

Le Regie scuole medie di commercio non possono procedere ad acquisti di immobili, nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non sieno debitamente autorizzate a' termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte alla approvazione preventiva del Ministero.

Per le eventuali alienazioni di mobili saranno osservate le norme speciali che regolano la contabilità delle scuole commerciali.

CAPO III.

Direzione.

Art. 51.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta esclusivamente al direttore di essa, il quale ha alla diretta sua dipendenza tutto il personale insegnante, di amministrazione e di servizio.

Art. 52.

Il direttore:

1° rappresenta la scuola nei rapporti didattici;

2° convoca il Collegio degli insegnanti;

3° corrisponde con il Ministero, con le pubbliche amministrazioni e coi privati, nei limiti delle sue competenze didattiche;

4° informa immediatamente il Ministero di tutte le vacanze di posti che si verificano durante l'anno o che si prevedono per il successivo anno scolastico;

5° conserva e tiene al corrente il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quello dello stato del personale, il registro delle assenze e delle supplenze del personale stesso e il registro generale scolastico;

6° provvede, nei limiti delle sue attribuzioni, alle proposte da sottoporre rispettivamente al Consiglio di amministrazione ed al Collegio degli insegnanti, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;

7° designa, anno per anno, tra i professori stabili più anziani chi lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di breve assenza;

8° compila la relazione annuale sull'andamento disciplinare e didattico della scuola;

9° sottoscrive le pagelle scolastiche, i certificati e i diplomi da rilasciarsi agli alunni;

10° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;

11° disimpegna tutte le funzioni che, nell'interesse del buon andamento della scuola, gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione e dal Ministero.

Art. 53.

Il direttore, in caso di brevi assenze di alcune dei professori o degli impiegati, provvede alla supplenza, valendosi preferibilmente del personale della scuola, in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato. In caso di assenze superiori ai 15 giorni informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

CAPO IV.

Collegio degli insegnanti.

Art. 54.

Il Collegio degli insegnanti della scuola è presieduto dal direttore ed è composto di tutti i professori titolari, incaricati e supplenti.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà dei professori della scuola.

Il segretario è eletto fra gli insegnanti, a maggioranza di voti, nella prima seduta di ogni anno scolastico. Tale ufficio è gratuito.

In caso di assenza del segretario ne assume le funzioni il più giovane fra i presenti.

Art. 55.

Le adunanze del Collegio degli insegnanti sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono, di regola, nell'ultima settimana di ogni mese: le seconde tutte le volte che il direttore lo creda ne-

cessario o che due professori glieno facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 56.

Nelle adunanze del Collegio degli insegnanti si delibera soltanto sulle proposte messe all'ordine del giorno, il quale deve essere comunicato ai componenti del Collegio degli insegnanti e al presidente del Consiglio di amministrazione almeno un giorno prima. Nell'ordine del giorno il direttore deve comprendere gli argomenti concernenti l'andamento disciplinare e didattico della scuola, che gli sieno presentati per iscritto da due professori, prima che sia distribuito l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti fra i presenti, con votazione palese. A parità di voti prevale quello del direttore.

Art. 57.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti delibera il programma particolareggiato delle singole materie e l'orario delle lezioni; determina tutto ciò che è necessario a coordinare i vari insegnamenti ed a mantenere la disciplina per dare alla scuola unità d'indirizzo didattico ed educativo. Quando l'orario giornaliero supera le quattro ore deve stabilirsi un conveniente intervallo.

Nelle altre tornate ordinarie ciascun insegnante riferisce intorno al contegno, alla disciplina, agli studi e al profitto degli alunni.

Nella tornata della fine di giugno si raccolgono i risultati dello scrutinio finale fatto per ciascuna classe.

Chiusa la sessione estiva degli esami, il Collegio si aduna per udire le relazioni finali dei professori, per firmare i registri e per stabilire i libri di testo per il successivo anno scolastico.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie o straordinarie il Collegio degli insegnanti, oltre alle attribuzioni speciali che gli sono demandate dal presente regolamento:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola, curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

b) fa le proposte al direttore e, per mezzo di lui al Consiglio d'amministrazione, per gli acquisti di materiale scientifico e didattico;

c) propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, possono introdursi nell'ordinamento didattico dell'Istituto;

d) propone al Consiglio d'amministrazione i nomi degli alunni cui può essere accordata la dispensa dalle tasse, a norma dell'articolo 157 del presente regolamento;

e) si pronunzia sulle questioni che il direttore sottopone al suo esame.

Art. 58.

I verbali delle adunanze del Collegio degli insegnanti devono riferire con esattezza il procedimento ed i risultati delle discussioni. Essi si trascrivono in un libro a pagine precedentemente numerate, e sono approvati nella tornata stessa od in quella immediatamente successiva. Ciascun verbale è firmato dal direttore o da chi ne fa le veci e dal segretario del Collegio.

I libri dei processi verbali si conservano nell'archivio della scuola.

Le deliberazioni relative ad affari da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere motivate e trasmesse in copia integrale.

Art. 59.

Il direttore comunica al Ministero ed al Consiglio d'amministrazione le proposte fatte dal Collegio degli insegnanti e dà notizie a questo delle decisioni prese in merito alle proposte stesse, come pure di tutto quanto interessi l'andamento didattico e disciplinare della scuola.

Capo V.

Segreteria.

Art. 60.

Il segretario economo dipende direttamente dal direttore. Egli attende, secondo le istruzioni che gli vengono date dal direttore alla corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici ed alla vigilanza disciplinare sugli alunni e sul personale di servizio.

Art. 61.

Il segretario, oltre agli inventari ed ai registri della gestione economica della scuola o delle aziende speciali, quali sono disposti dal regolamento per la contabilità delle scuole commerciali, deve tenere costantemente in ordine il protocollo per la corrispondenza, il registro generale di matricola e della carriera scolastica degli alunni il registro perpetuo con numerazione progressiva di tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola e il registro delle assenze giustificate ed ingiustificate degli alunni.

Art 62.

Il registro generale di matricola e della carriera scolastica deve contenere il cognome e nome dell'iscritto, la paternità, il nome e il cognome della madre, la dimora dei genitori, l'abitazione dell'alunno, la data d'iscrizione ed il titolo che la giustifica, le tasse pagate, gli esami sostenuti con l'indicazione della data e del voto conseguito ed ogni altro fatto che abbia diretta attinenza con la carriera scolastica dell'alunno.

Nel registro dei certificati di diploma vengono trascritti in sunto, con numerazione progressiva ed in ordine cronologico, tutti i certificati o diplomi rilasciati dalla scuola. Su ogni certificato o diploma deve essere riportato il corrispondente numero di trascrizioni nel registro.

Il registro di protocollo è annuale; esso deve essere rinnovato il primo gennaio di ogni anno. Nel protocollo deve registrarsi giorno per giorno e con numero progressivo tutta la corrispondenza in arrivo e quella in partenza, con l'indicazione della data e del luogo di provenienza, del nome del mittente o del destinatario, dell'argomento di cui si tratta e della posizione di archivio.

Il protocollo è unico per tutta la corrispondenza ufficiale della scuola. Sulla corrispondenza sarà riportata la data di arrivo o quella di partenza con l'indicazione del numero di protocollo e della posizione di archivio.

Art. 63.

L'archivio della scuola è affidato alle cure del segretario sotto la sua personale responsabilità.

Nell'archivio la corrispondenza viene raccolta in apposite posizioni numerate. Una parte speciale dell'archivio è destinata a raccogliere i documenti e le carte di ciascun alunno raggruppati in fascicoli personali, secondo il numero progressivo di matricole.

I compiti ed i lavori scolastici e quelli degli esami sono conservati fino a due anni dopo il compimento del ciclo degli studi.

Il direttore può trattenere presso di sè quegli atti o documenti che creda opportuno di conservare personalmente; in tal caso il segretario, per suo discarico, ne prende opportuna annotazione.

Art. 64.

I certificati, gli estratti di registri e le copie di documenti da rilasciarsi dalla scuola dovranno portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci.

Di ogni certificato rilasciato deve conservarsi la minuta nell'incartamento personale dell'alunno.

Per ogni certificato, estratto o copia di documento, dovrà pagarsi, oltre l'importo della carta bollata occorrente un diritto di segreteria di lire una che sarà destinato a beneficio del personale di segreteria con le norme stabilite dai Consigli amministrativi delle singole scuole. Sono escluse dal diritto di segreteria le pagelle originali e i documenti per uso elettorale.

TITOLO IV.

Personale.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 65.

Il personale delle Regie scuole medie di commercio si distingue in titolare, incaricato e supplente; il personale non insegnante è titolare e provvisorio.

Il numero degli insegnanti e dell'altro personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata con decreto Ministeriale.

La stessa pianta organica stabilisce quali siano le cattedre e gli uffici che comportino la nomina a titolare e quali siano da affidare per incarico, tenuto conto del carattere della scuola e della importanza o dell'orario dei singoli insegnamenti.

Art. 66.

Il personale titolare è nominato per un periodo di esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento il personale è sottoposto almeno a due ispezioni.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la conferma, il ministro può accordare un terzo anno di prova sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Nel caso che le ispezioni riescano sfavorevoli, il Ministero, tre mesi prima della scadenza dell'esperimento, dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione ed all'interessato del provvedimento che lo dispensa dal servizio.

Art. 67.

Di tutti gli atti riguardanti la nomina in esperimento, la conferma ed il trasferimento del personale titolare sarà pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero non appena i relativi provvedimenti sieno stati registrati alla Corte dei conti.

Art. 68.

Gli incarichi sono temporanei e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti, salvo il caso contemplato nel primo capoverso dell'articolo 104.

Art. 69.

Nessuno può coprire due posti di titolare anche per cattedre ed uffici diversi.

In nessun caso una cattedra può avere più di un titolare.

Art. 70.

In caso di temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenza, retribuita sul bilancio della scuola.

In egual modo si provvede alle temporanee vacanze di cattedre e di uffici, in attesa di provvedimenti definitivi.

Art. 71.

Quando una cattedra di titolare o un ufficio si rendano vacanti, e prima che sia bandito il concorso, a' termini dell'art. 101, il ministro può provvedervi, con trasferimento da altra scuola di grado non inferiore, purchè trattisi di personale nominato in base ai risultati di concorsi.

Il trasferimento ha luogo con il consenso dell'interessato e del Consiglio di amministrazione della scuola in cui il posto è vacante. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti di anzianità o di promovibilità acquisiti nella scuola da cui proviene.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro il mese di dicembre, avrà effetto soltanto dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 72.

Il direttore ed il personale non insegnante delle RR. scuole medie di commercio non possono coprire altri uffici rimunerati senza speciale autorizzazione del ministro.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, i direttori e i professori titolari delle RR. scuole medie di commercio non possono avere altri uffici d'insegnamento se non col grado di incaricato, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente capoverso si applica pure per gli impieghi di ruolo di Amministrazioni e di Enti pubblici.

Gli insegnanti titolari possono prestare l'opera propria in altra scuola soltanto a titolo di incarico o di supplenza; ma l'esercizio di tali incarichi o supplenze, o di qualsiasi altro servizio estraneo alla scuola, deve essere compatibile con l'orario della scuola e l'orario complessivo d'insegnamento non deve superare in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 111.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola o qualsiasi altro ufficio estraneo alla scuola, deve darne avviso al direttore, il quale, verificato che le condizioni del precedente capoverso sono rispettate, ne informa il Ministero.

CAPO II.

Concorsi.

Art. 73.

I concorsi sono indetti per provvedere a posti vacanti in una determinata scuola e sono validi per la sola scuola per la quale furono banditi.

Il posto è conferito al candidato classificato primo nella graduatoria di cui all'articolo 88 ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che furono dichiarati idonei possono tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado con il consenso del Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante, e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Art. 74.

In base alle notizie fornite dalla Direzione delle singole scuole, a' termini dell'art. 52, n. 4, il Ministero dà notizia nel Bollettino ufficiale delle cattedre ed uffici vacanti, ai quali si deve provvedere con personale titolare.

Art. 75.

I concorsi di regola sono banditi nel mese di giugno dell'anno nel quale il posto o i posti sono istituiti o si sono resi vacanti.

Art. 76.

L'avviso di concorso si pubblica nella *Gazzetta ufficiale.*

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, con l'invio a tutte le scuole dipendenti e con gli altri mezzi che crederà opportuni.

Art. 77.

Coloro che intendono di prender parte ai concorsi debbono farne domanda al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in carta bollata da due lire.

Le domande per l'ammissione ai concorsi debbono essere sempre corredate dai seguenti documenti oltrechè da quelli particolarmente richiesti dai singoli bandi di concorso:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole Regie ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 78.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 77 del presente regolamento.

Valendosi di tale facoltà, il concorrente dovrà nelle altre domande specificare esattamente il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dei documenti.

La disposizione del presente articolo si applica solo quando trattisi di più concorsi indetti dallo stesso Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro. Negli altri casi il concorrente deve presentare in originale od in copia autentica, tutti i documenti richiesti essendo esclusa la facoltà di riferirsi a quelli che si trovino presso altre Amministrazioni.

Art. 79.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti debbono pervenire in plico separato dalle pubblicazioni inviate dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Art. 80.

Il bando di concorso indica il titolo di studi richiesto per esservi ammesso. Nel bando stesso potranno pure essere indicati altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dal competente Consiglio della istruzione commerciale sieno stati ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza del titolo di studio.

Art. 81.

L'esame della regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero, il quale esclude dal concorso i concorrenti che non abbiano presentato in tempo debito la domanda o che, nel giorno precedente a quello della convocazione della Commissione giudicatrice del concorso, non abbiano in regola i documenti di rito.

Art. 82.

I concorsi per insegnanti sono giudicati da Commissioni composte di cinque membri scelti e nominati dal ministro fra i professori che insegnano od abbiano insegnato in Istituti, almeno di egual grado, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine e fra le persone che il nella stessa disciplina messa a concorso, o in discipline affini, siano venute in meritata fama. A far parte delle Commissioni di ministro può anche chiamare un rappresentante della scuola per la quale è bandito il concorso.

Per i concorsi a posti amministrativi la Commissione è composta di un funzionario del Ministero, di un professore di materie contabili scelti dal ministro e di un rappresentante del Consiglio di amministrazione della scuola.

Coloro che, invitati a far parte delle Commissioni predette non abbiano, entro i dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati come rinuncianti e sono sostituiti.

Art. 83.

Delle Commissioni giudicatrici non possono far parte i membri del Consiglio della istruzione commerciale.

Salvo i casi di cui al penultimo capoverso del precedente articolo, non possono farne parte i funzionari comunque addetti al Ministero.

Chi è parente od affine di alcuno dei concorrenti fino al quarto grado non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve rinunziarvi.

Art. 84.

La Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente ed il relatore.

Un funzionario del Ministero assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 85.

Tutti i concorrenti sono chiamati ad uno o più esperimenti che possono consistere in lezioni o in esercizi pratici per gli insegnanti ed in prove scritte ed orali per il personale amministrativo.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominciano tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 86.

Nel giorno precedente a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono riferirsi alla materia che forma oggetto della cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna presenti i candidati, indi il presidente invita i concorrenti uno per volta, e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un solo giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta e non più di sessanta minuti. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei mod e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno

Art. 87.

Le prove scritte ed orali nei concorsi per il personale amministrativo vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione commerciale e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo alla amministrazione delle scuole commerciali.

Art. 88.

Terminati gli esperimenti di tutti i candidati, la Commissione passa al giudizio sui titoli dei concorrenti di cui la prova pratica ha dato risultati soddisfacenti.

Non si tiene conto dei lavori in collaborazione, quando non risulti in modo incontroverso la parte dovuta al concorrente.

Per i candidati che appartengono od hanno appartenuto all'insegnamento la Commissione deve tener conto delle eventuali informazioni documentate, che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio complessivo sui singoli concorrenti, procede alla discussione comparativa fra i vari candidati, concreta i propri apprezzamenti sulla loro maturità tecnica e scientifica e sulla loro attitudine didattica o su quella amministrativa secondo la natura del concorso, traducendo tali apprezzamenti in valutazione numerica. Ciascun commissario dispone di cento punti.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno settanta punti su cento.

La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Qualora alcuno dei commissari si rifiuti di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Gli atti del concorso sono approvati dal ministro.

La relazione della Commissione giudicatrice del concorso è pubblicata nel Bollettino del Ministero insieme col decreto di approvazione degli atti.

Art. 89.

La restituzione dei documenti e dei lavori è di regola fatta a cura del Ministero. Questo potrà tuttavia invitare i concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni e i saggi inviati.

Art. 90.

I membri delle Commissioni di concorso ed il segretario hanno diritto ad un gettone di presenza di lire venti per ogni giorno di seduta a cui prendono parte.

Le indennità di missione e di viaggio saranno stabilite in conformità al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

CAPO III.
Stipendi e compensi.

Art 91.

Gli stipendi ed i relativi aumenti quinquennali e le retribuzioni per il personale delle Regie scuole medie di commercio sono quelle stabilite dal decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1323.

Gli stipendi del personale non contemplato nel decreto Luogotenenziale predetto sono indicati nel ruolo organico di ciascuna scuola.

Art. 92.

La spesa complessiva per gli stipendi normali del personale deve essere sempre inferiore all'ammontare dei contributi ordinari assicurati alla scuola a termini dell'art. 8 del presente regolamento.

Nessun provvedimento riguardante il personale, che importi variazione di spesa, può avere effetto senza preventiva e speciale approvazione ministeriale, anche quando la spesa sia stata approvata in sede di bilancio.

Art. 93.

Gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole speciali e di quelle ad orario ridotto sono determinati dai rispettivi statuti coll'aumento previsto nell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1323.

Art. 94.

Per giustificate ragioni ciascuna scuola potrà nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e previa autorizzazione del ministro, corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Gli assegni personali non sono computati agli effetti degli aumenti quinquennali e del trattamento di riposo.

Art. 95.

Gli stipendi e gli assegni al personale sono pagati a rate mensili posticipate; su di essi l'Amministrazione trattiene l'imposta di ricchezza mobile da versarse nei modi di legge.

Sugli stipendi del personale stabile sono inoltre eseguite mensilmente le ritenute stabilite per il trattamento di riposo e quelle stabilite dall'art. 29 del regolamento 24 settembre 1908, per la cessione del quinto degli stipendi.

È vietata qualsiasi anticipazione di stipendi o di assegni.

Art. 96.

Lo stipendio di direttore assorbe quello d'insegnante. Tuttavia agli insegnanti chiamati alla direzione di una scuola competono gli aumenti quinquennali gia maturati e il diritto a quelli in corso di maturazione.

In caso di sdoppiamento di classe, al direttore spetta un compenso annuo di L. 300 per ogni classe aggiunta.

Art. 97.

I supplenti sono retribuiti in ragione dell'assegno annuo stabilito per gli incaricati, diviso in decimi per ciascun mese di servizio effettivo.

Art. 98.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato non si estende agli assegni personali concessi a termini degli articoli 94 e 214 del presente regolamento.

CAPO IV.
Personale direttivo.

Art. 99.

Il direttore delle RR. scuole medie di commercio ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline per le quali nella pianta organica della scuola è previsto il posto di titolare. L'obbligo di orario d'insegnamento del direttore è quello stabilito dal capoverso dell'art. 2 del decreto legge 8 luglio 1919, n. 1323.

Se gli alunni sono più di 200, il direttore può essere esonerato dall'obbligo dell'insegnamento.

Art. 100.

La scelta del direttore è fatta mediante concorso per titoli fra insegnanti di RR. scuole che abbiano almeno da tre anni conseguita la nomina a titolare. Tuttavia il ministro potrà, previo avviso del Consiglio per l'istruzione commerciale e col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, nominare a direttore anche senza concorso un insegnante della scuola che abbia oltre tre anni di titolarietà e che possieda particolari attitudini.

Nelle scuole speciali e in quelle ad orario ridotto, il posto di direttore può essere conferito per incarico.

La nomina di direttore titolare in esperimento è fatta con decreto Ministeriale; la stabilità gli viene riconosciuta con decreto Reale.

CAPO V.
Personale insegnante.

Art. 101.

Alle cattedre d'insegnamento che comportino la nomina di professori titolari si provvede per concorso.

In via eccezionale il ministro può provvedere alla nomina diretta di insegnanti di materie essenzialmente tecniche, previo il parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 102.

Alle cattedre che non comportano la nomina di professori titolari, si provvede mediante incarico annuale.

Gli incarichi si conferiscono dal ministro fra le seguenti categorie e con l'ordine qui appresso indicato:

1° a coloro che da non più di tre anni furono dichiarati idonei in pubblico concorso per la stessa materia in scuola dipendente dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;

2° ad altra persona purchè munita dei necessari titoli di abilitazione all'insegnamento cui devesi provvedere.

Art. 103.

Le norme del precedente articolo valgono anche per la scelta dei supplenti alle cattedre di professori stabili o di incaricati, temporaneamente vacanti.

Art. 104.

Gli insegnanti titolari sono nominati per il biennio di esperimento con decreto Ministeriale. La stabilità è ad essi riconosciuta con decreto Reale.

Gli incaricati sono nominati e confermati anno per anno con decreto Ministeriale. Dopo due anni consecutivi di insegnamento nella stessa scuola, il successivo decreto può contenere la clausola di rinnovata conferma a tempo indeterminato e sino a contraria disposizione.

Le supplenze sono conferite con disposizione ministeriale, comunicata all'interessato a mezzo del direttore.

CAPO VI.

Assistenti.

Art. 105.

Negli esercizi pratici e di laboratorio gli insegnanti potranno essere coadiuvati da assistenti.

I possti di assistente e la relativa retribuzione sono fissati nella pianta organica di ciascuna scuola.

La nomina degli assistenti ha effetto per la durata di un anno scolastico e può essere confermata per i due bienni successivi.

Le nomine e le conferme degli assistenti sono fatte con decreto Ministeriale.

CAPO VII.

Personale amministrativo.

Art. 106.

Ogni scuola ha, di regola, un solo segretario economo di ruolo.

Nelle scuole, ove condizioni speciali lo richiedano, potrà essere nominato altro personale di segreteria di grado subordinato, con la denominazione e lo stipendio prestabiliti dalla rispettiva pianta organica.

Il posto di segretario economo è conferito per concorso al quale sono ammessi i licenziati dai Regi Istituti commerciali e dagli Istituti tecnici (sezione ragioneria).

Al concorso possono prender parte soltanto coloro che non hanno oltrepassati i 40 anni di età alla data dell'apertura del concorso.

La prima nomina dei segretari economi e la loro conferma stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

CAPO VIII.

Personale di servizio.

Art. 107.

I bidelli, i custodi e gli inservienti sono scelti e nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione di ciascuna scuola fra coloro che hanno i seguenti requisiti:

età non superiore ai 40 anni;
certificato di compimento dell'istruzione elementare;
sana e robusta costituzione fisica;
buona condotta ed immunità penale.

Sarà data la preferenza a coloro che hanno servito con fedeltà ed onore nel R. esercito e nella R. marina.

La nomina fatta dal Consiglio di amministrazione può, dopo due anni di lodevole servizio, essere resa stabile, fino a disposizione in contrario, con decreto Ministeriale.

Le mansioni e gli obblighi del personale di servizio sono determinate dalle norme interne di ciascuna scuola.

CAPO IX.

Diritti e doveri del personale.

Art. 108.

Il personale della scuola esercita il suo ufficio sotto la vigilanza del direttore: esso ha anche la responsabilità della buona conservazione del materiale che gli è affidato.

Le domande e le comunicazioni che il personale volesse presentare al Ministero o al Consiglio di amministrazione, debbono essere trasmesse per mezzo del direttore, che le invierà col suo parere.

Art. 109.

Il personale delle Regie scuole medie di commercio ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella località ove ha sede la scuola.

Può tuttavia essere autorizzato dal ministro a risiedere in località vicina.

Chi desidera di ottenere tale autorizzazione deve farne domanda motivata da trasmettersi al Ministero per mezzo del direttore, il quale deve accompagnarla con il suo parere.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede della scuola, che sia possibile e agevole recarvisi e tornare più volte al giorno, ed a condizione che il direttore assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio.

Art. 110.

Il direttore della scuola può concedere al personale permessi di assenza fino ad otto giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministero.

Art. 111.

L'obbligo d'orario degli insegnanti titolari è quello fissato dall'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1323.

Gli insegnanti incaricati o supplenti hanno l'obbligo di impiegare tanto tempo nel loro insegnamento quanto l'indole e l'estensione di questo richieda.

A nessun insegnante può essere consentito di assumere più di 28 ore settimanali d'insegnamento, comprese quelle eventualmente impartite in altri Istituti pubblici o privati. Tuttavia per gli insegnanti di materie grafiche può essere consentito un orario massimo di 34 ore settimanali.

Art. 112.

Il completamento dell'orario normale stabilito dal precedente articolo deve effettuarsi con l'insegnamento della stessa materia, prima nelle classi aggiunte, quando queste siano istituite, poscia nelle sezioni e nei corsi diurni e serali aggregati alla scuola.

Il completamento dell'orario normale si effettua altresì con l'insegnamento della stessa materia nella scuola di grado inferiore, quando questa esista e sia coordinata, sotto una stessa direzione didattica, con quella cui appartiene l'insegnante.

Art. 113.

Il professore è obbligato a fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite nell'orario, di intervenire alle riunioni del Collegio degli insegnanti, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento e alle Commissioni di concorso cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli alunni.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore della scuola in tempo perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da far temere che debba protrarsi, ne dà avviso al direttore della scuola il quale gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

È vietato assolutamente ai professori di dare ripetizioni e d'impartire lezioni private su qualsiasi materia ad alunni della scuola.

L'insegnante che abbia dato lezioni a giovani che si presentano

a sostenere esami di ammissione o di integrazione nella scuola, deve avvertirne il direttore, il quale provvede a sostituirlo nella Commissione esaminatrice.

Art. 114.

Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Deve inolrre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni ed i punti per il profitto.

I detti registri debbono essere consegnati in direzione al termine di ciascuna lezione.

Art. 115.

L'orario normale per il personale di amministrazione è di sette ore al giorno durante il periodo delle lezioni.

Nei periodi di vacanze scolastiche l'orario del personale predetto può essere abbreviato, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 116.

Gli impiegati d'amministrazione e gli inservienti sono tenuti, entro il limite di orario prescritto, a prestare l'opera loro per i corsi aggregati alla scuola, senza diritto a maggior compenso o gratificazione.

Ove l'orario giornaliero ecceda quello normale o dove lo giustifichino speciali esigenze del servizio, sarà corrisposto un compenso mensile determinato dal Consiglio di amministrazione della scuola

Art. 117.

È vietato rigorosamente al personale di assumere direttamente lavori per commissione, da eseguirsi nei laboratori della scuola.

Art. 118.

Il personale delle scuole commerciali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, è ammesso a fruire per sè e per la famiglia, della concessione speciale *C* per i viaggi in ferrovia, secondo le norme e con le condizioni speciali vigenti.

I funzionari collocati in aspettativa e quelli che comunque cessino dal servizio hanno l'obbligo di restituire al Ministero per mezzo del direttore della scuola i libretti ed i fascicoli di scontrini di cui fossero provvisti.

Il direttore deve provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari.

Art. 119.

Per il trattamento di riposo del personale con nomina stabile delle Regie scuole di commercio valgono le norme stabilite negli articoli 133, 134, 135 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, quelle contenute negli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 e le disposizioni della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 fra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo del personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle Regie scuole professionali.

Art. 120.

Il ministro può, per gravi ragioni, nell'interesse della disciplina e dell'insegnamento, promuovere il trasferimento dei direttori, degli insegnanti, del personale tecnico e di quello amministrativo da una scuola ad altra dello stesso grado, sentito il Consiglio di amministrazione della scuola alla quale il funzionario viene destinato e il competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Il provvedimento e le ragioni che l'hanno motivato sono comunicati all'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per raggiungere la nuova residenza.

Avverso il provvedimento è ammesso, entro i trenta giorni dalla comunicazione di esso, il ricorso al ministro, il quale decide sentito il competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Art. 121.

Nei passaggi da una cattedra all'altra della stessa scuola e nei trasferimenti ad altra scuola, nei casi previsti dagli articoli 71 e 120 del presente regolamento, il personale conserva i diritti acquisiti per quanto riguarda la decorrenza del periodo di esperimento o quella dei quinquenni per i successivi aumenti di stipendio.

Nei casi predetti, previ speciali accordi tra il Ministero e le Amministrazioni delle scuole, sarà sempre provveduto al mantenimento degli assegni personali concessi in base alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Salvo esplicite disposizioni in contrario, non sono invece mantenuti gli assegni goduti nell'ufficio precedentemente occupato.

Art. 122.

Il personale nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunto la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 123.

Il personale della scuola con nomina stabile può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del Consiglio d'amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Il personale chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i 4 mesi; per il tempo eccedente i 4 mesi viene collocato in aspettativa.

Il personale in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi 2 mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti degli aumenti quinquennali.

Art. 124.

Non si disporrà del posto dell'insegnante o dell'impiegato in aspettativa.

Alla sostituzione si provvede mediante supplenza a termine dell'art. 70.

Al personale collocato in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, quando abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, quando abbia meno di dieci anni.

Art. 125.

L'aspettativa per infermità termina col cessare della causa per la quale fu accordata, ed in ogni caso non può durare oltre i due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non deve eccedere la durata di un anno.

Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Reale per il personale nominato con decreto Reale, ed in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

L'insegnante o l'impiegato che alla scadenza dei termini massimi stabiliti dai due precedenti capoversi, non ha chiesto di essere richiamato in servizio, cessa dal far parte del personale della scuola senza che occorra speciale provvedimento, salva la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che possa competergli a termini dell'art. 119.

Art. 126.

Dal giorno in cui viene pubblicato il risultato degli esami della prima sessione fino al 1° ottobre successivo i professori titolari e gli incaricati fruiscono del congedo annuale.

Durante lo stesso periodo di tempo, e dopo che ciascuno avrà provveduto, per la parte che lo riguarda, alla sistemazione dei laboratori, dei gabinetti e degli uffici, l'altro personale della scuola può ottenere un congedo che avrà la durata di 30 giorni per il personale di laboratorio e di amministrazione e di giorni 20 per il personale di servizio.

Il turno dei congedi annuali è stabilito dal direttore.

Al direttore spetta un congedo di non più di 60 giorni. Duran

l'assenza egli si farà sostituire, per quanto possa occorre, da uno degli insegnanti che resti in residenza.

Per gravi motivi didattici o disciplinari o quando le esigenze del servizio lo richiedano, il ministro può revocare od interrompere in tutto od in parte i congedi al personale.

Art. 127.

Il personale stabile, che intenda rinunziare all'ufficio occupato, deve farne dichiarazione per iscritto.

Esso è tenuto tuttavia a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare ove il Consiglio per l'istruzione commerciale abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Chi abbandona il suo ufficio è dichiarato dimissionario. Il ministro tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può invece iniziare il procedimento disciplinare a norma degli articoli 134 e seguenti.

La dimissione volontaria accettata e quella dichiarata di ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità, salvo il disposto degli ultimi due commi dell'art. 133 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 128.

Il direttore e gli insegnanti che sieno riconosciuti inabili, inadatti od incompatibili all'ufficio possono esserne dispensati.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme del competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Gli assistenti, il personale di amministrazione e di servizio possono essere, per gravi ragioni, dispensati dall'ufficio su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale o Ministeriale, a seconda che trattisi di personale nominato con l'una o con l'altra forma.

Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui, secondo i casi, si deve pure farsi cenno della proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o del preventivo parere del Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 129.

I direttori, gli insegnanti, gli impiegati di amministrazione, quando abbiano raggiunto i 35 anni di servizio ovvero i 65 anni di età ed i 20 anni di servizio, possono essere collocati a riposo.

Qualunque sia il numero di anni di servizio, alla fine dell'anno scolastico nel quale raggiungono il 70° anno di età, essi cessano di far parte del personale della scuola.

Art. 130.

Nel caso in cui un professore od altro funzionario non sia in stato, per ragioni di malattia o di salute, di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, sentito il parere del competente Consiglio per l'istruzione commerciale, ha facoltà di promuoverne il collocamento a riposo.

Art. 131.

Nel caso di soppressione di una R. scuola, previsto dall'art. 17 del presente regolamento, il personale della scuola cessa dal servizio.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario ha dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se ha meno di dieci anni. Tale assegno cessa per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, ottengano un posto in una scuola od in Ufficio dipendente da una Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento spetta al personale stabile in caso di riduzione d'organico.

Il personale con nomina stabile può, nel biennio successivo al provvedimento di soppressione della scuola o di riduzione di organico, fruire delle disposizioni dell'art. 71.

Art. 132.

Le pene disciplinari, che possono essere inflitte al personale delle scuole di qualunque grado, sono:

1° l'ammonizione;
2° la multa (per il solo personale di servizio);
3° la censura;
4° la sospensione fino a sei mesi;
5° la sospensione da sei mesi fino a due anni;
6° la revocazione;
7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del ministro si applica la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari o per fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 4, 5, 6 e 7.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data dal ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione.

La multa a carico del personale di servizio non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio ed è ordinata dal presidente del Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

La censura è inflitta dal ministro.

Le pene di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 sono inflitte dal ministro su conforme parere del competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Il Consiglio, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali si procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando sieno a temere ulteriori inconvenienti, il ministro può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso al Consiglio dell'istruzione commerciale per i successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7, sono disposte con decreto Ministeriale o Reale, secondo che si tratta di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 133.

Il tempo per cui dura la sospensione non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

Art. 134.

Il procedimento disciplinare che possa dar luogo ad una pena superiore alla censura, si inizia con l'atto di accusa che viene redatto dal Ministero e deve contenere l'indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione delle prove raccolte.

L'atto di accusa deve essere, a cura del Ministero, comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un termine non minore di otto giorni e non superiore ad un mese dall'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 135.

Agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo e per tutte le altre comunicazioni relative a procedimenti disciplinari, il domicilio dell'incolpato s'intende presso la sede della scuola alla quale l'incolpato stesso appartiene.

Le comunicazioni sono fatte per mezzo del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 136.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di avere ricevuto copia dell'atto di accusa e di avere preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, o dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, il presidente del Consiglio di amministrazione della scuola deve dare subito comunicazione al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 137.

Trascorso il termine stabilito per la presentazione della difesa, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, il presidente del competente Consiglio, su richiesta del ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve giudicare delle accuse.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato almeno tre giorni prima della data stabilita.

Art. 138.

L'accusa davanti al Consiglio è sostenuta da un funzionario del Ministero a ciò espressamente delegato dal ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze del Consiglio. Il delegato del Ministero dà subito lettura dell'atto di accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministero, quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente alla lettura dell'atto di accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, si prosegue il giudizio sempre che consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministero, il Consiglio procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora il Consiglio riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi cadono sotto le sanzioni dell'art. 148, il presidente, se esistano più proposte di pena, mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 139.

Il parere del Consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 140

Qualora il Consiglio, prima di pronunziare, domandi, a norma del terz'ultimo comma dell'art. 132, che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possono condurre all'accertamento della verità, sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto di accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 141.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto di accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono esser comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 142.

Dell'ammonizione data dal ministro e degli altri provvedimenti disciplinari più gravi sarà presa nota nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 132 viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; così pure viene pubblicata notizia delle decisioni dei ricorsi.

TITOLO V.

Alunni.

Capo I.

Iscrizioni e frequenze.

Art. 143.

Per iscriversi alunno nelle Regie scuole medie di commercio è necessario presentare domanda al direttore. In essa, oltre il nome dell'alunno e dei suoi genitori, deve essere notato:

a) la residenza della famiglia;

b) l'abitazione dell'alunno.

La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° titolo di studio prescritto;

4° certificato medico di sana costituzione fisica.

La domanda d'iscrizione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne.

Le domande ed i documenti per l'iscrizione nelle RR. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare sono esenti da tasse di bollo.

Art. 144.

La domanda di ammissione nelle RR. scuole medie di commercio deve essere presentata alla direzione non più tardi del 15 ottobre.

Chiuso il periodo normale delle iscrizioni il direttore, ove i posti sieno limitati, delibera sulle ammissioni secondo l'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 147 e 148.

Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal direttore e compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'iscrizione può concedersi sino al 1° novembre.

Dopo tale termine sarà negata la iscrizione qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 145.

Tutti i documenti annessi alla domanda d'iscrizione debbono rimanere negli atti della scuola e non possono essere restituiti se non quando l'alunno sia stato licenziato o dichiari di abbandonare la scuola.

È fatta eccezione per i titoli originali di studio, dei quali è ammessa la restituzione, previa surrogazione di corrispondenti certificati autentici.

Nel caso di passaggio degli alunni ad altra scuola, i documenti vengono trasmessi d'ufficio.

Art. 146.

Il direttore deve vegliare sulle condizioni di salute dei singoli alunni sottoponendoli, ove lo creda necessario, a visita medica.

In base ai risultati della visita medica il direttore può, ove ne sia il caso, disporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dell'alunno dalla scuola.

Art. 147.

Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole di commercio coloro che, avendo compiuti i dieci anni di età o compiendoli entro il 31 dicembre dell'anno in corso, posseggono il diploma di maturità o titolo superiore.

Art. 148.

Alla prima classe del R. Istituto commerciale sono ammessi coloro che posseggono:

1° il diploma di licenza della R. scuola commerciale o l'attestato di compiuto triennio, di cui all'art. 190;

2° la licenza dal ginnasio o da scuola tecnica o complementare;

3° il certificato di promozione dalla III alla IV classe del gin-

nasio, ovvero la dichiarazione d'idoneità di cui alla legge 27 giugno 1912, n. 678, previo in entrambi i casi un esame di integrazione.

Art. 149.

Chi abbia compiuto i suoi studi all'estero, può essere ammesso alle scuole di ogni grado quando presenti titoli di studio equipollenti a quelli richiesti.

Della equipollenza dei titoli giudica il Ministero, sentito, nei casi dubbi, l'avviso del competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 150.

L'alunno, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, riceve dalla segreteria una pagella, che porta la firma del direttore e del segretario economo, con la data in cui viene rilasciata e col timbro della scuola.

Nella pagella sono notati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la paternità dell'alunno, il titolo che ne giustifica l'iscrizione, le medie trimestrali, il risultato dello scrutinio e degli esami finali.

Il modulo della pagella è stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e grado di scuola.

La pagella deve durare per l'intero corso di studi. Soltanto in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato a spese dell'alunno.

La pagella è soggetta alla tassa di bollo a carico dell'alunno. Nelle R. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare la pagella è esente dalla tassa predetta.

Art. 151.

La pagella scolastica è il documento che attesta della iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno. Essa è conservata in segreteria.

Al fine di ogni trimestre la pagella viene consegnata all'alunno, il quale la deve restituire in segreteria nel termine di otto giorni munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

Ove l'alunno dichiari di abbandonare gli studi, la pagella gli sarà restituita con analoga annotazione.

I voti nella pagella scolastica debbono essere scritti in lettere; gli spazi vuoti debbono essere riempiti con una linea ben marcata. Ogni eventuale correzione deve essere avvalorata con la firma del direttore.

Art. 152.

Nelle R scuole medie di commercio si può accedere alle classi successive alla prima oltre che per regolare esame di promozione anche con esami di ammissione sui programmi delle classi antecedenti. Tuttavia chi domanda l'ammissione a una classe successiva alla prima deve avere ottenuto il titolo di studi richiesto per l'ammissione alla prima da un numero di anni uguale o superiore a quello delle classi che egli non intende seguire.

L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Collegio degli insegnanti, con deliberazione motivata inappellabile, può consentire l'iscrizione per un terzo anno.

L'alunno che, dopo avere abbandonato la scuola senza aver sostenuto o superati gli esami finali della classe cui era iscritto, vi si ripresenta negli anni seguenti non può essere iscritto che nella classe cui apparteneva.

Art. 153.

L'alunno che ha conseguita la promozione alla classe superiore può, in principio d'anno scolastico, trasferirsi in altra scuola dello stesso carattere e grado.

L'alunno regolarmente iscritto può passare durante l'anno scolastico ad altra scuola, purchè il passaggio sia chiesto a causa del trasferimento della famiglia, da comprovarsi con documenti, o per altre specialissime ragioni di cui è giudice il direttore il quale deve apporre il proprio nulla osta sulle pagelle scolastiche.

L'iscrizione nella nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti.

L'alunno non è tenuto a presentare altri documenti oltre la pagella scolastica, ma il direttore della scuola dalla quale egli proviene deve, su richiesta d'ufficio, trasmettere alla Direzione dell'altra scuola i documenti o le informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno.

CAPO II.

Tasse e contributi.

Art. 154.

Nelle scuole serali e ad orario ridotto di carattere popolare l'istruzione è di regola gratuita.

Tuttavia, con disposizione dello statuto organico, possono essere stabilite tasse d'immatricolazione e d'iscrizione.

Nelle RR. scuole medie di commercio le tasse sono di immatricolazione, di iscrizione, di esame di ammissione, di integrazione, di licenza e di diploma.

Le scuole possono anche riscuotere speciali contributi per laboratori e per viaggi d'istruzione.

La misura e le modalità del pagamento delle tasse e dei contributi sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione delle singole scuole con l'approvazione del Ministero. La tassa d'iscrizione deve essere ripartita almeno in due rate.

Gli eventuali aumenti non sono applicabili agli alunni che hanno già iniziato il corso degli studi.

Art. 155.

Le tasse ed i contributi per i corsi annessi od aggregati alle RR. scuole medie di commercio sono stabiliti dal decreto che ne autorizza l'apertura.

Art. 156.

All'atto dell'iscrizione gli alunni sono tenuti ad eseguire presso il cassiere un deposito di garanzia per gli eventuali danni, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Il deposito deve, ove occorra, essere reintegrato al principio degli anni scolastici successivi al primo.

Esso è restituito in tutto o nella parte residua quando l'alunno viene licenziato o quando abbandona la scuola.

Art. 157.

Gli alunni possono, su proposta del Collegio degli insegnanti e con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando negli esami di promozione della classe precedente abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna materia con una media complessiva di almeno otto decimi nel profitto ed otto decimi nella condotta.

Art. 158.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola, nè essere ammesso agli esami.

La tassa d'immatricolazione è valida per l'intero corso degli studi.

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno scolastico in cui fu pagata.

Le tasse di esami valgono per la sessione estiva e per quella autunnale dell'anno in cui furono pagate.

Chi interrompe od abbandona per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 159.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, di volta in volta, su proposta del direttore, l'ammontare dei contributi da pagarsi dagli alunni per i viaggi d'istruzione.

Art. 160.

L'alunno che si iscriva o si trasferisca in altra scuola, a termini dell'art. 153, non è tenuto al pagamento di una nuova tassa d'immatricolare, nè a quello delle rate di tassa d'iscrizione già pagate.

Le tasse pagate sono acquisite alla scuola da cui l'alunno proviene.

Gli eventuali contributi per viaggi d'istruzione non compiuti e la omma residua del deposito fatto per eventuali danni sono restituiti alla famiglia dell'alunno.

sA singoli alunni che non abbiano potuto partecipare per gravi ragioni al viaggio d'istruzione, il contributo potrà essere restituito, previo parere favorele del Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Obblighi degli alunni.

Art. 161.

Gli alunni devono trovarsi presenti nella scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitaoni della classe cui appartengono.

Art. 162.

Le assenze ed i ritardi degli alunni sono notati in apposito registro.

È in facoltà del direttore di non riammettere alla scuola gli alunni che sieno stati assenti da una o più lezioni, se l'assenza non sia stata debitamente giustificata.

Art. 163.

Le domande tutte di alunni debbono essere dirette esclusivamente al direttore della scuola.

Il direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi e ai regolamenti vigenti, comunica al Collegio degli insegnanti quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di esso e trasmette al Ministero quelle per le quali sia comunque necessaria la risoluzione de Ministero.

Il Collegio degli insegnanti esamina le domande che gli vengono trasmesse dal direttore e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione. Contro la decisione l'alunno interessato può appellare al ministro.

Art. 164.

Per qualunque reclamo gli alunni debbono individualmente rivolgersi al direttore e non ad altra autorità.

Art. 165.

L'alunno che manca ai suoi doveri, è punito secondo la gravità della mancanza:

1° con nota di negligenza o di cattiva condotta scritta nel registro giornaliero;

2° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore che deve darne subito avviso al direttore;

3° con privata ammonizione del direttore;

4° con ammonizione del direttore innanzi al Collegio degli nsegnanti o innanzi alla classe cui l'alunno appartiene;

5° con sospensione fino a 6 giorni per disposizione del direttore;

6° con sospensione per un tempo più lungo per deliberazione del Collegio degli insegnanti;

7° con l'esclusione dagli esami della prima sessione;

8° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico;

9° con l'espulsione dalla scuola;

10° con l'esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero di industria, commercio e lavoro.

Le pene indicate ai nn. 6, 7, 8 e 9 sono inflitte dal Collegio degli insegnanti sentito l'alunno interessato; e quelle segnate ai nn. 8 e 9 devono essere, a cura del direttore, comunicate al Ministero.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal ministro su proposta del Collegio degli insegnanti e sentito il parere del competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

Il direttore informa i genitori dell'alunno, o chi per essi, di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Art. 166.

Allorquando in una scuola avvengano agitazioni e disordini, che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il direttore provvede, sentito il parere del Collegio degli insegnanti, a sospendere alcune o tutte le classi, prendendo opportuni accordi con le altre autorità per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

In casi d'urgenza il direttore prende i provvedimenti del caso dandone sollecita comunicazione al Collegio degli insegnanti.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed al ministro al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

La sospensione o chiusura dà luogo di norma al prolungamento delle lezioni sospese e quindi al differimento degli esami relativi.

CAPO IV.

Votazioni trimestrali e scrutinio finale.

Art. 167.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono con voti che salgono da 0 a 1 - senza frazioni.

La sufficienza è significata col 6.

Art. 168.

Alla fine di ogni trimestre si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e di condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina.

Ogni insegnante assegna anzitutto un voto definitivo per la condotta ed i voti per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre.

Per il giudizio di scrutinio trimestrale possono farsi speciali esperimenti, preferibilmente scritti o pratici, sotto forma di domande o quesiti, anche per le materie per le quali negli esami è richiesta la sola prova orale.

L'alunno che è stato assente per ragioni giustificate, in occasione degli esperimenti predetti, può farli in giorni a ciò destinati dal direttore.

Art. 169.

Il voto di media annuale assegnato in una riunione di scrutinio generale in base alle medie trimestrali per ogni materia rappresenta il giudizio che il professore dà di ogni alunno alla fine dell'anno.

Tale voto, da esprimersi sempre in numeri interi, non è assegnato quando manchino i voti di due trimestri o soltanto dell'ultimo.

Il giudizio sul profitto degli alunni si dà con un sol voto per ciascuna materia, quello sulla condotta è espresso da un unico voto complessivo.

È in facoltà del Consiglio dei professori di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio stesso, le frazioni superiori a mezzo punto: le altre frazioni si trascurano.

Art. 170.

Gli alunni sono esclusi dalla prima sessione degli esami in quelle materie per le quali manchi il voto di scrutinio generale o nelle quali non abbiano ottenuto allo scrutinio stesso almeno 5 punti in profitto.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione degli esami gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio generale meno di 6 punti in condotta; sono esclusi infine dall'esame nelle singole materie coloro che siano stati assenti per un terzo del numero delle lezioni o delle esercitazioni, salvo che il Consiglio dei professori ritenga pienamente giustificate tali assenze.

Saranno dispensati dagli esami di promozione nelle singole materie gli alunni che nello scrutinio finale riportano una media non inferiore a otto decimi nel profitto e nella condotta. Tale dispensa non è concessa agli alunni cui manchino i voti del terzo trimestre o che siano stati assenti per più di un terzo dalle lezioni.

Capo V.
Esami.

Art. 171.

Gli esami che si dànno nelle scuole di ogni grado sono:
a) di integrazione per l'inscrizione alla prima classe;
b) di promozione;
c) di ammissione per le classi successive alla prima;
d) di licenza.

Gli esami di promozione, di ammissione per le classi successive alla prima e di licenza hanno luogo in due sessioni; l'una estiva al termine delle lezioni e l'altra autunnale dopo il 1° ottobre.

Gli esami di integrazione per la prima classe si fanno in una sola sessione.

Art. 172.

Non può essere concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria per qualsiasi motivo. Solamente in casi eccezionali potranno essere concessi esami ritardati a singoli alunni i quali comprovino di essere stati nell'assoluta impossibilità di parteciparvi.

Art. 173.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da un suo delegato e sono costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami d'integrazione: dagli insegnanti della materia su cui verte l'esame;

b) per gli esami di promozione: da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe cui devono essere promossi;

c) per gli esami di ammissione: dagli insegnanti delle materie su cui vertono gli esami;

d) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti della scuola.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici, tanto per gli esami di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividersi in Sottocommissioni per affinità di materia di non meno di tre insegnanti scelti dal direttore.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame.

Art. 174.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 175.

I giorni e le ore per le prove di esami sono stabiliti dal direttore, d'accordo con il Collegio degli insegnanti.

I programmi per gli esami d'integrazione per la iscrizione alla prima classe sono stabiliti dal ministro, sentito il parere del competente Consiglio dell'istruzione professionale.

Gli esami di promozione e di licenza vertono su tutte le materie insegnate durante l'anno.

Gli esami di ammissione alle classi successive alla prima vertono su tutte le materie delle classi precedenti a quella cui il candidato aspira. Può essere tuttavia esonerato, a giudizio del Consiglio dei professori, dagli esami di quelle materie per le quali abbia conseguita l'approvazione in classi corrispondenti o superiori di scuole di pari grado.

Le materie per le quali sono richieste più prove sono determinate negli elenchi dei programmi approvati dal Ministero.

Vi è compenso fra le varie prove della stessa materia quando il minimo dei punti conseguito in ciascuna prova non sia inferiore al 5.

Il candidato che non ha conseguita la sufficienza nella sola prova orale, sarà ammesso a ripetere soltanto questa prova.

Art. 176.

Negli esami il professore della disciplina propone per ciascuna prova una serie di temi alla Commissione esaminatrice, la quale si raduna poco prima dell'ora fissata per la prova e ne sceglie tre.

I tre temi scelti vengono numerati e nell'aula degli esami, presente la Commissione esaminatrice e gli esaminandi, ne viene sorteggiato uno. Tale tema viene subito dopo dettato agli alunni dal professore della materia.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati.

Art. 177.

Nessun alunno può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia iniziata la dettatura del tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno ad un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del direttore, ad assicurare una vigilanza efficace.

Art. 178.

E' vietato di dare spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimane però a disposizione dei candidati che volessero consultarlo

È vietato ai candidati, sotto pena di esclusione dalla prova, di comunicare fra loro e di servirsi di appunti e di opere, salvo i libri e le pubblicazioni che la Commissione esaminatrice credesse di concedere.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'Istituto e della firma del direttore.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme con i loro lavori e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

Del presente articolo si darà lettura ai candidati.

Art. 179.

Gli elaborati delle prove scritte degli esami di licenza sono giorno per giorno chiusi in buste suggellate e firmate dagli insegnanti presenti alla chiusura.

Nel giorno che viene fissato dal direttore e sempre davanti ad una Sottocommissione composta del professore della disciplina e di altri due di materie affini, le buste sono dissuggellate e si inizia la correzione delle prove.

Quando la maggioranza della Sottocommissione non si trovi d'accordo nella valutazione di un tema, il giudizio è riservato alla Commissione plenaria.

Art. 180.

Gli esami orali di qualsiasi specie sono dati su speciali tesi che comprendono per ogni disciplina diversi punti del programma svolto durante l'anno.

Ogni candidato estrae a sorte due tesi, e ne sceglie una sulla quale l'insegnante lo esamina alla presenza degli altri membri della Commissione o della Sottocommissione in quel modo che crede più acconcio per ottenere la prova della preparazione di lui.

Ogni prova orale fatta alla presenza di un solo esaminatore è nulla.

Gli alunni possono assistere alle prove orali degli esami di licenza.

Art. 181.

I candidati si presentano alle prove orali in ordine alfabetico.

Chi non è presente alla prima chiamata perde il turno e deve aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati: chi non è presente alla seconda chiamata perde il diritto alla prova.

Nei Regi Istituti commerciali nessun candidato può, dentro il giorno medesimo, essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 182.

È nullo l'esame per il candidato che vi sia stato ammesso per dolo o per errore.

Art. 183.

Il direttore, d'accordo con i membri della Commissione esaminatrice, in caso di trasgressione del regolamento, può ordinare, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 184.

Di tutte le operazioni delle sessioni di esame si debbono redigere

giorno per giorno regolari verbali firmati dal presidente e dai componenti della Commissione.

I verbali raccolti in volume alla fine dell'anno sono conservati nell'archivio della scuola.

Art. 185.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici sui singoli alunni è definitivo ed inappellabile.

Art. 186.

Compiuti gli esami di licenza, il direttore invia direttamente al Ministero copia dei processi verbali delle sedute della Commissione, con un prospetto delle classificazioni ottenute da ciascun candidato ed il riassunto statistico degli esami.

CAPO VI.

Diplomi.

Art. 187.

Agli alunni delle RR. scuole medie di commercio, che hanno frequentato i corsi e superati tutti gli esami prescritti, è conferito un diploma secondo il modello proposto dalle singole scuole ed approvato dal Ministero per ciascuna categoria o per ciascun grado di scuola.

Art. 188.

I diplomi sono firmati dal direttore della scuola e dal segretario economo. Portano pure la firma del presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel diploma è indicato in centesimi il risultato complessivo dell'esame di licenza, quale risulta dalla media dei voti conseguiti nelle singole materie di esame.

Art. 189.

Insieme con il diploma è rilasciato all'alunno un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti nei singoli corsi e dei relativi voti riportati.

In nessun caso può essere rilasciato un duplicato del diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento, il diploma di licenza potrà essere sostituito da un attestato del direttore. Tale attestato deve essere preventivamente inviato per il visto al Ministero.

Art. 190.

Ai licenziati delle RR. scuole commerciali è rilasciato il diploma di licenza commerciale.

Agli alunni di una R. scuola commerciale promossi alla IV classe viene rilasciato un attestato di corso compiuto che è titolo per l'ammissione ai RR. Istituti commerciali e per l'ammissione alle scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione con gli esami di integrazione da stabilire a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Art. 191.

Ai licenziati dai RR. Istituti commerciali è rilasciato un diploma o di perito commerciale o di ragioniere commerciale o industriale o attuariale a seconda dell'indirizzo speciale di ogni singola scuola ed in conformità a quanto è stabilito dai rispettivi statuti.

Art. 192.

La licenza dei RR. Istituti commerciali, ai termini dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è titolo di ammissione ai RR. Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 193.

Le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole di commercio ad altre scuole od istituti dipendenti dallo stesso o da altro Ministero, sono stabilite con decreti Reali, d'accordo fra i ministri competenti.

CAPO VII.

Premi e borse di perfezionamento

Art. 194.

I Consigli di amministrazione possono, nei limiti della disponibilità del bilancio della scuola, istituire premi da conferirsi a quelli fra gli alunni che abbiano, negli esami di promozione o di licenza, riportata una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto, e che abbiano ottenuto, nello scrutinio generale, almeno otto decimi nella condotta.

I premi possono consistere in diplomi, in medaglie, in libri, in strumenti d'uso e di utilità scolastica o professionale ed anche in libretti di risparmio con depositi non eccedenti le lire cento per ciascun premio.

I premi in denaro sono conferiti solo in base ai risultati degli esami di licenza.

Ove alla scuola sia affidata l'amministrazione ed il conferimento di borse e di premi istituiti da persone o da Enti si provvederà con regolamenti speciali approvati dal Ministero.

Art. 195.

Nei limiti dei fondi all'uopo iscritti in bilancio il ministro ha facoltà di concedere, anno per anno, sussidi e borse di studio a favore di giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione che frequentino una scuola di commercio di qualsiasi grado.

I sussidi sono di regola commisurati all'ammontare delle tasse, al costo dei libri e del corredo scolastico occorrenti per gli studi.

Le borse di studio sono conferite agli alunni delle Regie scuole medie di commercio che sono ammessi a proseguire gli studi in una scuola di commercio di grado superiore.

Art. 196.

Le domande al Ministero per la concessione di sussidi o di borse di studio devono essere presentate per mezzo del direttore che le trasmette al Ministero con le opportune informazioni.

Art. 197.

Le borse di perfezionamento sono conferite in seguito a concorso per titoli o per esami fra i licenziati da Regie scuole medie di commercio.

Il numero delle borse da conferirsi è stabilito anno per anno dal ministro. L'ammontare di ciascuna di esse non può superare di regola le lire 800 nell'interno del Regno e le lire 1500 per l'estero, oltre le spese di viaggio e le eventuali tasse scolastiche.

Art. 198.

Nell'ordinanza di apertura del concorso il ministro determina il grado ed il carattere di scuole i cui licenziati possono parteciparvi.

Al concorso non può prender parte chi abbia conseguita la licenza da più di quattro anni. Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato idoneo con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Il concorso è giudicato da apposita Commissione composta di tre o di cinque membri scelti dal ministro fra i funzionari del Ministero e fra i direttori ed i professori delle R. scuole medie di commercio.

La Commissione gradua tutti i concorrenti con valutazione numerica secondo l'ordine di merito e non mai alla pari.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Art. 199.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di frequentare l'istituto, il laboratorio, lo stabilimento o l'azienda che, in corrispondenza alle condizioni del concorso, viene indicato od approvato dal ministro.

Chi lascia decorrere un mese dalla data stabilita dal Ministero senza recarsi al luogo indicatogli decade dal suo diritto. In tal caso la borsa è conferita a chi immediatamente gli succede nella graduatoria.

Il titolare della borsa di perfezionamento ha l'obbligo di far constare periodicamente la sua dimora nella città e la sua frequenza all'istituto o allo stabilimento prescelti e di presentare al Ministero, per il tramite del direttore della scuola da cui proviene, una relazione finale sugli studi e sui lavori compiuti.

Art. 200.

La borsa di perfezionamento è pagata in una o più rate per mezzo dell'Amministrazione della scuola dalla quale il vincitore del concorso proviene.

Il pagamento dell'ultima rata si effettua dopo la presentazione della relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Ove speciali circostanze lo richiedano, il ministro può - su conforme parere del competente Consiglio per l'istruzione commerciale - prorogare la durata della borsa conferita o concedere un assegno supplementare al titolare di essa.

TITOLO VI.

Scuole libere.

Art. 201.

Ogni Amministrazione pubblica, Ente morale od associazione riconosciuta dalle vigenti leggi ed ogni cittadino, che abbia i necessari requisiti morali, può aprire e dirigere un Istituto d'insegnamento commerciale, purchè osservi le prescrizioni seguenti:

1° che l'Istituto abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti siano affidati a persone di buona condotta e moralità e che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento, cui sono preposti:

3° che l'insegnamento sia dato in conformità del programma, con il quale fu annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto, e che le modificazioni, che fossero in seguito apportate al detto programma, siano annunciate con eguale pubblicità;

4° che l'apertura dell'Istituto sia stata autorizzata a norma del successivo articolo;

5° che l'Istituto sia aperto in ogni tempo agli ispettori ministeriali e alle persone incaricate dal ministro.

Art. 202.

Chi vorrà usare della facoltà, di cui al precedente articolo, dovrà presentare per iscritto al prefetto della Provincia analoga dichiarazione, allegando i disegni dei locali destinati all'Istituto ed indicando il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di questi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in egual modo dichiarata.

Il prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente d'istituzione che abbia scopi d'istruzione e d'educazione di carattere principalmente commerciale e che concorrano le condizioni volute dai numeri 1 e 2 del precedente articolo, concede l'autorizzazione all'apertura dell'Istituto e ne dà avviso al Ministero.

Se l'Istituto non avrà cominciato a funzionare entro i sei mesi dalla ottenuta autorizzazione, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

Contro il divieto all'apertura di un'Istituto d'istruzione commerciale l'interessato può ricorrere al ministro, il quale decide, sentito il competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 203.

La chiusura degli Istituti d'istruzione commerciale di cui ai precedenti articoli può essere ordinata in ogni tempo, quando non si trovino nelle condizioni volute.

Nei casi di urgenza, il prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'Istituto informandone il Ministero.

La chiusura definitiva è ordinata con decreto Ministeriale, sentito il competente Consiglio dell'istruzione commerciale.

Art. 204.

Alle scuole aperte e mantenute a termini dei precedenti articoli Amministrazioni pubbliche, da Enti morali e da associazioni locali riconosciute dalle vigenti leggi e che diano prova di regolare andamento e lodevoli risultati, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di concedere, nei limiti della disponibilità dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio annuale, un sussidio a titolo d'incoraggiamento.

La misura di tale sussidio non può, di regola, superare la somma di lire cinque per ogni alunno presente agli esami di promozione e e di lire dieci per ogni alunno presente a quelli di licenza.

In casi eccezionali, previo favorevole parere del competente Consiglio per l'istruzione commerciale, il ministro può concedere un sussidio in misura superiore a quella stabilita dal precedente capoverso, ma non mai superiore ad un quinto della somma totale concessa nello stesso anno dagli Enti che provvedono al mantenimento della scuola.

Art. 205.

La concessione dei sussidi eventuali, di cui al precedente articolo, è subordinata all'obbligo, da parte della scuola, di presentare al Ministero, non più tardi del 31 gennaio, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico del precedente anno scolastico.

Insieme con la relazione deve essere inviato al Ministero in doppia copia *un prospetto nominativo degli alunni presenti agli esami* di promozione e di licenza.

Le notizie contenute nel detto prospetto devono essere avvalorate dalla firma del direttore della scuola o da quella del capo dell'Amministrazione della scuola stessa.

Art. 206.

Le scuole libere di commercio istituite e mantenute da Amministrazioni pubbliche o da Enti morali, nelle quali gli studi si fanno nel numero di anni di corso delle corrispondenti scuole Regie, potranno con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, sentito il Consiglio per l'insegnamento commerciale, essere dichiarate « pareggiate alle Regie » quando concorrano le seguenti circostanze di fatto, accertate con speciali ispezioni:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche;

b) che il materiale scolastico sia per quantità e per qualità in relazione al grado della scuola;

c) che i programmi d'insegnamento comprendano tutte le materie che si insegnano nelle corrispondenti scuole Regie, con un orario complessivo non inferiore a quello delle classi corrispondenti delle scuole Regie, tenuto conto però di eventuali insegnamenti facoltativi consigliati da ragioni locali:

d) che per quanto riguarda l'ammissione e la promozione di alunni siano seguite le norme del presente regolamento;

e) che i professori titolari abbiano i requisiti per l'insegnamento della materia e siano scelti fra i graduati dei concorsi banditi dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per le corrispondenti scuole Regie ovvero mediante pubblico concorso giudicato da una Commissione presieduta da un delegato del Ministero;

f) che le condizioni giuridiche ed economiche del personale non siano sensibilmente inferiori a quelle stabilite per il personale delle corrispondenti scuole Regie;

g) che sia assicurato un contributo finanziario proporzionato alla spesa della scuola e per un determinato periodo di anni.

I diplomi di licenza ed i certificati degli studi fatti nelle scuole pareggiate hanno a tutti gli effetti lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole Regie.

Quando venga meno una delle condizioni sopra indicate il pareggiamento può essere revocato, sentito il Consiglio per l'insegnamento commerciale.

Art. 207.

Ogni anno il Ministero nominerà per ogni scuola libera pareggiata uno o più RR. commissari che dovranno assistere allo scrutinio finale e a tutte le operazioni di esami e riferire sulle condizioni dell'Istituto allo scopo della continuazione del pareggiamento.

Ai Regi commissari devono essere pagate dalla scuola le indennità di missione nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Alle scuole libere pareggiate alle Regie il sussidio governativo di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1912, sarà normalmente concesso nella misura consentita dall'ultimo capoverso dall'art. 204 del presente regolamento.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 208.

Le norme del presente regolamento sono applicabili anche alle

scuole alle quali si sia provveduto con leggi speciali, in quanto non siano contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 209.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio il ministro può inviare all'estero direttori o insegnanti di scuole di commercio per perfezionarsi nelle rispettive discipline.

La missione si esplica di regola durante il periodo delle vacanze e al suo termine dovrà essere presentata al ministro una relazione particolareggiata degli studi fatti.

Art. 210.

Ai titolari non iscritti alla Cassa nazionale di previdenza a' termini dell'art. 119 che, dopo avér compiuto almeno dieci anni di servizio cessino per ragioni di età o di malattia di far parte del ruolo della scuola o siano dispensati dall'ufficio, il ministro ha facoltà di concedere per una volta tanto un sussidio non superiore a tanti dodicesimi di stipendio, per quanti sono gli anni di servizio.

Eguale trattamento può essere accordato al personale incaricato che abbia prestato più di dieci anni di servizio continuativo.

La liquidazione è fatta in base allo stipendio percepito nell'ultimo anno, non compresi gli assegni personali.

Il pagamento grava per un terzo sul bilancio della scuola e per la parte rimanente è a carico del Ministero.

Art. 211.

Il ricorso gerarchico contro provvedimenti relativi all'istruzione commerciale, i quali non siano per loro natura definitivi, deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato.

Per coloro ai quali il provvedimento non debba essere comunicato direttamente, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale.

I ricorsi debbono essere stesi in carta legale, indirizzati al ministro e presentati all'immediato superiore che ne rilascia regolare ricevuta.

Art. 212.

Nel caso di modificazioni di piante organiche per le quali una cattedra risulti divisa in più cattedre il titolare della cattedra conserva l'insegnamento di una fra le discipline, formanti oggetto delle cattedre separate, che sarà indicata del competente Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 213.

Quando nella modificazione di piante organiche delle singole scuole risultino riuniti in una sola cattedra gli insegnamenti precedentemente tenuti da più insegnanti titolari, ciascuno di questi è mantenuto in servizio, come titolare in soprannumero, conservando lo stipendio e le funzioni attuali.

È però in facoltà del ministro, sentito il competente Consiglio dell'istruzione commerciale, di applicare le disposizioni dell'art. 71.

Art. 214.

Gli insegnanti, con nomina stabile, di discipline che in una nuova pianta organica della scuola siano indicate fra quelle che debbono essere affidate per incarico, conservano il grado di professore titolare in soprannumero.

Agli insegnanti stessi sono conservati i diritti e lo stipendio in base al precedente ordinamento della scuola.

Ai professori titolari di discipline, che non siano più comprese nel nuovo ordinamento didattico della scuola, si applicano le disposizioni dell'art. 131.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma del presente articolo si applicano anche all'altro personale stabile della scuola.

Art. 215.

A coloro che, per effetto dei precedenti articoli, assumono un ufficio per il quale sia stabilito uno stipendio minore di quello precedentemente percepito, viene corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio che godevano e quello che ad essi spetta nel nuovo ufficio.

Art. 216.

Nella classificazione di concorrenti di cui all'art. 88 del presente regolamento, saranno preferiti a parità di merito coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 217.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio nei riguardi del personale delle scuole non contemplati nel presente regolamento provvederà il ministro, sentito il parere del competente Consiglio per la istruzione commerciale.

Il numero 2322 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici:

1° — Lire quarantamilioni per provvedere a favore delle Amministrazioni provinciali di Cagliari e Sassari ai pagamenti occorrenti;

a) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali, per completamento di strade comunali obbligatorie e per a costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni e frazioni isolate, di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

b) per le maggiori spese, in dipendenza della guerra, per le strade comunali già appaltate dalle Amministrazioni provinciali suddette in base alla legge 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383;

c) per le riparazioni straordinarie, di cui all'art. 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601, alle strade già costruite in applicazione della precitata legge.

Rimane fermo il contributo del quarto a carico delle provincie di Cagliari e Sassari per tutte le spese suindicate, da corrispondere al tesoro nei modi stabiliti dall'art. 3 del succitato decreto 30 giugno 1918, n. 1019;

d) per il concorso dello Stato nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite, in costruzione e da costruire.

Detto concorso sarà corrisposto nei termini fissati dagli articoli 8 e 9 della precitata legge 7 aprile 1917 n. 601.

La suindicata spesa di lire 40 milioni verrà attribuita: per lire 26 milioni alla provincia di Cagliari e per lire 14 milioni a quella di Sassari, e verrà stanziata in dieci annualità consecutive di 4 milioni, a partire dall'esercizio 1919-920.

2° — Lire cinquantamilioni per opere marittime straordinarie nelle isole della Sardegna.

Art. 2.

Le somme autorizzate col precedente articolo saranno prelevate per L. 35 milioni da quelle indicate nelle lettere *r*) e *z*)-26 dell'art. 1 del R. decreto 7 feb-

braio 1919, n. 150, rispettivamente per L. 15 milioni e per L. 20 milioni.

Art. 3.

È autorizzata l'Amministrazione dei lavori pubblici a stipulare apposite convenzioni giusta gli uniti schemi, con le provincie di Cagliari e Sassari, per la costruzione nelle provincie stesse delle strade comunali previste dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383, e dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni necessarie per iscrivere nello stato di previsione pel Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1919-920, la somma di L. 4 milioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, n. 1 del presente decreto, mediante storno di corrispondenti fondi da altro capitolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il pres[illegible]
dello Stato, sia inserto nella [illegible]
e dei decreti del Regno d'Italia [illegible]
spetti di osservarlo e di farlo [illegible]

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

SCHEMA DI CONVENZIONE

fra il Ministero dei LL. PP. e la provincia di Sassari per l'assunzione da parte di questa dei lavori di costruzione nella provincia stessa delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, porti ed approdi postali (legge 8 luglio 1903, n. 312), delle strade di allacciamento dei comuni isolati (legge 15 luglio 1906, n 383) e delle altre strade comunali, di cui al D. L. 30 giugno 1918, n. 1019, nonchè dei lavori di manutenzione (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601).

1. — Le convenzioni 12 novembre 1914 per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni e porti, del 23 ottobre 1913, per la costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati, stipulate tra il Ministero dei LL. PP., e la provincia stessa, sono modificate come appresso:

2. — Nella provincia di Sassari, non essendosi iniziata che la costruzione della strada di Lodè, resta stabilito che per la parte già eseguita e liquidata dall'Ufficio tecnico provinciale, le riserve dell'impresa vengano sottoposte al giudizio della Commissione istituita con decreto-legge 13 ottobre 1916, n. 1391, e l'ammontare dei maggiori compensi, che in seguito alla decisione di detta Commissione venissero dichiarati dovuti all'impresa, vengano portati in aumento alla spesa effettiva risultante nella liquidazione del tronco appaltato.

3. — Per tutte le altre strade da costruirsi e per il completamento del 2° tronco della strada di Lodè, l'amministrazione della provincia di Sassari provvederà direttamente, in sostituzione e per conto dello Stato, alla detta costruzione, e precisamente alla costruzione:

a) — delle strade di accesso alle stazioni comprese nella convenzione 14 novembre 1914 e nell'elenco suppletivo comprendente le strade di Dorgali e Loculi — Irgoli — Onifai:

b) — delle strade di allacciamento dei comuni isolati di cui nella convenzione 10 ottobre 1913.

c) — di tutte quelle altre strade, che pure non essendo comprese nelle precedenti convenzioni, risulteranno avere i caratteri voluti dalle leggi per entrare nella categoria di strade di accesso alle stazioni ed ai porti e di allacciamento ai comuni isolati.

d) — di tutte le strade elencate o da elencare per allacciamento delle frazioni isolate più importanti di cui nel D. L. 30 giugno 1918, n. 1019, in quanto risultino ammissibili ai benefici del decreto stesso.

e) — di tutte le strade elencate o da elencarsi per accesso alle stazioni e porti e per completamento delle comunali obbligatorie di cui nel citato D. L. 30-6-1918 in quanto sieno ritenute ammissibili ai benefici di tale decreto.

La provincia provvederà altresì alla manutenzione delle strade in costruzione e da costruire nei termini fissati dagli articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601.

4. — L'ordine di precedenza per la costruzione delle dette strade sarà stabilito dall'amministrazione provinciale, in base ai criteri che riterrà rispondenti alle esigenze tecniche ed economiche ed agli interessi locali.

5. — I progetti esecutivi di ogni strada saranno compilati a cura della provincia, previa determinazione del tracciato di massima da parte di una Commissione composta dai rappresentanti dell'ufficio del genio civile, dell'ufficio tecnico provinciale, e dei Comuni nei cui territori la strada deve svolgersi. In caso di dissenso tra i detti rappresentanti in ordine al tracciamento di massima da determinarsi, deciderà il Ministero dei LL. PP.

6. — I progetti verranno compilati con le norme del regolamento 29 maggio 1895 e saranno sottoposti, a seconda del loro importo, all'approvazione del Ministero dei LL. PP o dell'ingegnere capo del genio civile, a sensi dell'art. 2 del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107.

7. — In ciascun progetto verrà prevista una somma pari al 12 0|0 dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. per spese di studio, direzione e sorveglianza.

8. — A cura della provincia, verrà provveduto all'appalto dei progetti man mano che verranno approvati, restando stabilito che la provincia non potrà annualmente appaltare lavori per un importo complessivo che ecceda il limite massimo di lire 1,400,000 e che in ogni caso la somma che annualmente il Ministero dei LL. PP. porrà a disposizione della provincia per effetto della presente convenzione, sarà limitata alla predetta cifra di lire 1,400,000, a partire dall'anno finanziario 1919-920. Ai detti appalti, cui la provincia provvede in sostituzione dello stato, saranno applicabili tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale dei lavori per conto dello Stato, nonchè quelle contenute nel decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107.

Resta inteso chè con la suindicata somma annua di L. 1,400,000 dovrà provvedersi anche al pagamento del concorso governativo in ragione del 50 % della spesa di manutenzione delle strade in costruzione e da costruire in dipendenza della presente convenzione e per la durata di un quinquennio dal collaudo.

9. — Qualunque variante od addizione ai progetti già approvati che occorresse in corso d'opera e importasse aumento di spesa sul totale preventivato, dovrà venire autorizzata dal Ministero dei LL. PP. Restano esclusi da questa disposizione i lavori di fondazione pei quali, quando si debba eccedere nella spesa, sarà sufficente ne venga edotto l'Ufficio del genio civile.

10. — È riservata all'Ufficio del genio civile l'alta sorveglianza dei lavori, per modo che l'ingegnere capo od i suoi delegati abbiano piena facoltà di eseguire tutte le visite che crederanno necessarie.

Il collaudo verrà eseguito dall'ispettore compartimentale del genio civile o da un suo delegato, con le norme vigenti pei lavori di conto dello Stato.

Le spese per le trasferte di detti funzionari saranno pagate dalla provincia e verranno conteggiate in aumento all'importo effettivo dell'opera.

11. - La soluzione in via amministrativa delle eventuali controversie con gli appaltatori verrà proposta dalla provincia al Ministero per tramite dell'ispettore compartimentale per la sua approvazione.

Qualora si dovesse venire ad arbitraggi il Ministero, a cui ne riferirà subito la provincia, provvederà, per la evasione di tutti gli occorrenti incombenti.

12. - L'importo totale dei lavori e delle espropriazioni aumentato della quota del 12 % di cui al n. 7 per studio, direzione e sorveglianza, ed aumentato pure della spesa di cui al comma 3° del n. 10, entro il limite di spesa prestabilita per ogni anno verrà corrisposto alla provincia nel modo che segue:

una prima rata in ragione del 10 % dell'importo del progetto all'inizio dei lavori;

tante rate successive di L. 50,000 ciascuna durante il corso dei lavori, in base a certificati del genio civile, da cui risulti che si sono eseguiti lavori per un corrispondente importo;

un'ultima rata a saldo dopo l'approvazione del collaudo.

Per la liquidazione dell'ultima rata a saldo si procederà a cura dell'ispettore compartimentale, nel suo atto di collaudo, alla determinazione di tutte le spese effettive occorse, comprendendovi:

a) - L'importo totale dei lavori secondo le risultanze del collaudo;

b) - L'importo delle espropriazioni o delle spese relative incontrate dalla provincia;

c) - L'importo delle somme previste in progetto nella misura di cui al n. 7, per studio, direzione e sorveglianza;

d) - Le spese di trasferta corrisposte ai funzionari dello Stato per l'alta sorveglianza ed il collaudo dell'opera.

13. - Per il ricupero da parte dello Stato della quota di un quarto della spesa totale, rappresentante il contributo della provincia intendendosi che la provincia si sostituisca allo Stato nella esecuzione diretta dei lavori, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1918, n. 1019, e la provincia rimborserà perciò allo Stato la detta quota di contributo in venti rate annuali, senza interessi, a datare dall'anno successivo a quello di ultimazione delle singole strade.

14. - Qualora, dopo il certificato di collaudo, occorra il pagamento di altre somme, sia in seguito a componimento in via amministrativa di domande avanzate dagli appaltatori, sia per effetto di eventuali giudizi arbitrali, il pagamento verrà, dietro ordine del Ministero, eseguito a cura della provincia, e lo Stato provvederà tosto al rimborso della sua quota, in ragione del 75 %. Per lavori di manutenzione rimane fermo il disposto dell'art. 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601, per quanto riguarda la ripartizione delle spese e le modalità di pagamento delle quote a carico dello Stato, della provincia e dei comuni interessati.

15. - I reliquati stradali resteranno di proprietà comune fra lo Stato e la provincia. Tutti gli oneri derivanti, come i prodotti delle eventuali vendite, saranno ripartiti nella misura del 75 % allo Stato e del 25 % alla provincia.

16. - Ferma restando la facoltà concessa alla provincia di appaltare annualmente lavori fino alla concorrenza di un importo di 1.400.000 lire a base di progetto, ed il divieto di appaltarne per somma a questa superiore, se l'effettivo sviluppo dato dai singoli appaltatori non consentisse alla provincia, tenuto conto delle modalità stabilite dall'art. 12 della presente convenzione, di percepire dallo Stato in un dato anno l'intera somma di L. 1.400.000, la parte non esatta resterà vincolata anche per l'anno finanziario successivo fino alla concorrenza della somma effettivamente impegnata cogli appalti dell'anno precedente.

17. - La presente convenzione dovrà venire approvata dal Consiglio provinciale di Sassari e non diventerà obbligatoria per lo Stato se non dopo l'approvazione del Ministero dei LL. PP. con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

SCHEMA DI CONVENZIONE

fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia di Cagliari per l'assunzione da parte di questa dei lavori di costruzione nella provincia stessa delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, porti ed approdi postali (legge 8 luglio 1903, n. 312), delle strade di allacciamento dei comuni isolati (legge 15 luglio 1906, n. 383) e delle altre strade comunali di cui al D. L. 30 giugno 1918, n. 1019, nonchè dei lavori di riparazione straordinaria e di manutenzione (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601).

Art. 1 - Le convenzioni 21 dicembre 1908, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1909, e 16 ottobre 1911, approvata con decreto Ministeriale 5 febbraio 1912, stipulate tra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia di Cagliari per l'assunzione da parte di questa dei lavori di costruzione rispettivamente delle strade comunali di accesso e delle strade comunali di allacciamento comprese negli elenchi annessi alle convenzioni medesime, essendosi raggiunti i limiti di spesa in esse determinati, sono modificate per quanto riguarda:

A) - Le seguenti strade già appaltate e la cui costruzione non è stata dalle rispettive imprese iniziata o venne sospesa o rallentata per asserite difficoltà inerenti allo stato di guerra e per le quali le imprese stesse hanno richiesto maggiori compensi per i lavori già eseguiti e la revisione dei prezzi d'appalto per i lavori ancora da eseguire;

a) - Strade d'accesso:

1. - Ardauli: dall'abitato alla provinciale per Ghilarza per accedere alla stazione di Abbasanta.

2. - Cabras: dall'abitato all'approdo di Oristano, presso la Gran Torre.

3. Perdasdefogu: 1° tronco, dall'abitato alla stazione di Ierzu.

b) - strade di allacciamento:

1. - Allai: dall'abitato di Allai a quello di Fordongianus.

2 - Talanà: dall'abitato alla nazionale orientale presso Lotzorai.

3. - Villasimius 1° tronco: dall'abitato alla nazionale orientale.

B) - Le seguenti strade, comprese negli elenchi annessi alle predette convenzioni 21 dicembre 1908 e 16 ottobre 1911, i cui progetti non vennero ancora presentati all'approvazione del ministro dei LL. PP.

a) - strade d'accesso:

1. - Allai: alla provinciale Oristano-Sorgono, presso Ollasta Simaxis, per accedere alla stazione di Simaxis.

2. - Azuni: alla provinciale Ollasta Usellus-Laconi, per accedere alla stazione di Laconi.

3. - Assolo: alla provinciale Ollasta Usellus Laconi, per accedere alla stazione di Laconi.

4. - Austis: alla nazionale Tiana-Sorgono, per accedere alla stazione di Sorgono.

5. - Busachi: dall'abitato di Busachi a quello di Paulilatino, per accedere alla stazione di Paulilatino.

6. - Domusnovas Canales: dall'abitato di Domusnovas Canales a quello di Norbello, per accedere alla stazione di Abbasanta.

7. - Escalaplano: dall'abitato alla stazione di Orroli.

8. - Fordongianus: dall'abitato alla stazione di Abbasanta.

9. - Gennuri: dall'abitato di Gennuri a quello di Setzu, per accedere alla stazione di Serri.

10. - Lunamatrona: dall'abitato di Lunamatrona a quello di Villanovaforru per accedere alla stazione di San Gavino.

È da esaminare poi se questa strada debba ancora costruirsi in relazione a quanto sarà per decidere la Commissione per le strade del mezzogiorno, circa la strada di accesso alla stazione Lunamatrona-Villanovaforru.

11. - Modolo: dall'abitato alla stazione omonima.
12. - Morgongiori: dall'abitato alla stazione di Uras.
13. - Mugei: dall'abitato alla stazione omonima.
14. - Narcao: dall'abitato di Narcao a quello di Villamassargia per accedere alla stazione di quest'ultimo comune.
15. - Nuchedu Santa Vittoria: dall'abitato alla provinciale Neoneli Abbasanta, per accedere alla stazione di quest'ultimo comune.
16. - Osini: dall'abitato alla stazione Osini Ulassai.
17. - Palmas Suergiu: dalla frazione San Giovanni, sede del comune, alla stazione ed approdo di Portovesme.
18. - Perdasdefogu: 2° e 3° tronco; dall'abitato alla stazione ferroviaria di Ierzu.
19. - Pompu: dall'abitato di Pompu a quello di Masullas per accedere alla stazione di Uras.
20. - Sadali: dalla comunale Sadali alla stazione di Sadali.
21. - Semugheo: dall'abitato alla provinciale Atzara-Sorgono, per accedere alla stazione di Sorgono.
22. - San Vero Congius, dall'abitato alla provinciale Busachi-Simaxis per accedere alla stazione di Simaxis.
23. - Sardara: dall'abitato alla stazione di Pabillonis.
24. - Serri dalla provinciale Mandas-Isili, alla stazione di Serri.
25. - Sestu: dall'abitato al porto di Cagliari.
26. - Siris: dall'abitato di Siris a quello di Masullas, per accedere alla stazione di Uras.
27. - Teti: dall'abitato alla nazionale Tiana-Sorgono, per accedere alla stazione di Sorgono.
28. - Ula Tirso: dall'abitato alla provinciale Neoneli-Ghilarza, per accedere alla stazione di Abbasanta.
29. - Ussana: dall'abitato alla stazione di Dolianova, o di Donori a seconda dei risultati della istruttoria da compiere.
30. — Uta: dall'abitato alla stazione di Decimomannu.
31. — Villagrande: dalla provinciale Lanusei-Nuoro alla stazione di Villagrande.
32. — Villasimius: dall'abitato all'approdo Fortezza Vecchia.
33. — Zuri: dall'abitato di Zuri a quello di Soddi per accedere alla stazione di Abbasanta.

b) — strade di allacciamento:

1 — Villasimius: 2° e 3° tronco, dall'abitato alla nazionale orientale.
2 — Asuni alla provinciale Laconi-Senis.
3 — Baunei alla nazionale orientale.
4 — Pabillonis alla provinciale Guspini-San Nicolò Arcidano.
5 — Ruinas a Sant'Antonio Ruinas.
6 — Sant'Antonio Ruinas alla provinciale Ollasta-Usellus-Laconi.
7 — Ula-Tirso alla provinciale Busachi-Neoneli.
8 — Goni a San Basilio.

Art. 2. — Relativamente alle strade elencate al precedente art. 1, in sostituzione delle condizioni contenute nelle suindicate convenzioni 21 dicembre 1908 e 16 ottobre 1911 si stabiliscono le seguenti nuove condizioni:

a) — per le strade elencate al comma A) saranno tosto deferite all'esame della Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391 le riserve dei singoli appaltatori, riflettenti lavori già eseguiti, ed all'esame pure della stessa Commissione le proposte relative alla revisione dei prezzi dei lavori ancora da eseguirsi, per far luogo, nei riguardi degli appaltatori, previa approvazione del Ministero dei LL. PP., ai provvedimenti di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107.

Sia che si debba provvedere a pronunziare la risoluzione del contratto o far luogo quindi a nuovi appalti, sia che gli attuali appaltatori consentano a riprendere i lavori in base alle nuove pattuizioni approvate dal Ministero, saranno nei rapporti fra il Ministero dei LL. PP. e la provincia applicate tutte le disposizioni contenute nei successivi articoli della presente convenzione, intendendosi che i lavori fatti o da farsi, relativi alle strade in parola, restano soggetti, benchè precedentemente appaltati, al nuovo regime che colla presente convenzione viene stabilito.

b) — per le strade elencate al comma B) i cui progetti non vennero ancora sottoposti all'approvazione del Ministero, saranno nei rapporti fra il Ministero dei LL. PP. e la provincia, applicate tutte le disposizioni contenute nei successivi articoli della presente convenzione.

Art. 3. — Per effetto della presente convenzione, e salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, l'amministrazione della provincia di Cagliari procederà direttamente, in sostituzione e per conto dello Stato, alla costruzione nella provincia:

a) — di tutte le strade comprese negli elenchi annessi alle convenzioni 21 dicembre 1908 e 16 ottobre 1911, che ancora rimangono da eseguirsi;

b) — di tutte le strade comprese negli elenchi aggiuntivi in corso d'approvazione, in quanto risultino ammissibili;

c) — di tutte quelle altre strade che, pure non essendo comprese nei suindicati elenchi, risulteranno avere i requisiti voluti dalla legge, per rientrare nella categoria delle strade previste dalle leggi 8 luglio 1903 e 15 luglio 1906 e dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

La provincia provvederà altresì ai lavori di riparazione straordinaria di cui all'art. 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601 nelle strade già costruite in applicazione delle leggi 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383, nonchè alla manutenzione delle strade già costruite, in costruzione o da costruire nei termini fissati dagli articoli 8 e 9 della succitata legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 4. — L'ordine di precedenza per la costruzione di dette strade sarà stabilito dall'Amministrazione provinciale in base ai criteri che crederà rispondenti alle esigenze tecniche ed economiche ed agli interessi locali.

Art. 5. — I progetti esecutivi di ogni strada saranno compilati a cura della provincia, previa determinazione del tracciato di massima da parte di una Commissione composta da un rappresentante dell'ufficio del genio civile, di uno dell'ufficio tecnico provinciale, e di uno del comune nel cui territorio la strada deve svolgersi; in caso di dissenso fra i detti rappresentanti in ordine al tracciato di massima da determinarsi, deciderà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6. — I progetti verranno compilati con le norme del Regolamento 29 maggio 1895, e saranno presentati all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, pel tramite dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile di Cagliari.

Art. 7. — Nella stima di ciascun progetto verrà inscritto, a compenso delle spese di studio, direzione e sorveglianza, una somma fissa pari al 12 % dell'importo totale previsto nel progetto stesso pei lavori e le espropriazioni.

Art. 8. — A cura della provincia verrà provveduto all'appalto dei progetti man mano che verranno approvati, restando stabilito che la provincia non potrà annualmente appaltare lavori per un importo complessivo che ecceda il limite massimo di L. 2,600,000, e che, in ogni caso, la somma che annualmente il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della provincia per i lavori di costruzione, di riparazione straordinaria e di manutenzione ordinaria, sarà limitata alla predetta cifra di L. 2,600,000 a partire dall'anno finanziario 1919-920.

Ai detti appalti, cui la Provincia provvede in sostituzione dello Stato, saranno applicabili tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale dei lavori per conto dello Stato nonchè quelle contenute nel decreto legge 6 febbraio 1919, n. 107. Quando però l'appalto dovesse aver luogo per licitazione o per trattativa privata, si dovrà ottenere il preventivo assenso del Ministero dei lavori pubblici. I contratti di appalto stipulati dovranno essere presentati allo stesso Ministero per l'approvazione, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 9. — Qualunque variante od addizione ai progetti già approvati, che occorresse in corso d'opera, ed importasse aumento di spesa sul totale preventivato, dovrà venire approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Restano esclusi da questa disposizione i lavori di fondazione per i quali, quando si debba eccedere la spesa, sarà

sufficiente ne venga edotto l'ufficio del genio civile, ma in tal caso dovrà in corso d'opera essere presentata la perizia per l'approvazione ministeriale.

Art. 10. — È riservata all'ufficio del genio civile la alta sorveglianza dei lavori, per modo che l'ing. capo o i suoi delegati abbiano piena facoltà di eseguire tutte le visite che crederanno necessarie.

Il collaudo verrà eseguito dall'ispettore compartimentale del genio civile o da un suo delegato, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese per le trasferte dei detti funzionari saranno pagate dalla provincia e verranno conteggiate in aumento all'importo effettivo dell'opera.

Art. 11. — La soluzione in via amministrativa delle eventuali controversie cogli appaltatori verrà proposta dalla provincia, per tramite dell'ispettore compartimentale, al Ministero, per la sua approvazione.

Qualora si dovesse addivenire ad arbitraggi, il Ministero, a cui ne riferirà subito la provincia, provvederà per la evasione di tutti gli occorrenti incombenti.

Art. 12. — L'importo totale dei lavori e delle espropriazioni, aumentato della quota del 12 % di cui all'art. 7 per studio, direzione e sorveglianza, ed aumentato pure della spesa di cui al comma 3 dell'art. 10, e di ogni altra spesa inerente, verrà corrisposto alla provincia entro il limite di spesa prestabilito per ogni anno, nel modo che segue: una prima rata in ragione del 10 0[0 dell'importo dei lavori all'inizio dei lavori stessi:

in tante rate successive di L. 50,000 ciascuna durante il corso dei lavori, in base a certificati del genio civile da cui risulti che si sono eseguiti lavori per un corrispondente importo;

un'ultima rata, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

Per la liquidazione dell'ultima rata a saldo si procederà a cura dell'ispettore compartimentale, nel suo atto di collaudo, alla determinazione di tutte le spese effettive occorse, comprendendovi:

a) - l'importo totale dei lavori secondo le risultanze del collaudo;

b) - l'importo delle espropriazioni e delle relative spese incontrate dalla provincia;

c) - l'importo delle somme previste in progetto, nella misura di cui all'art. 7 per studio, direzione e sorveglianza;

d) - le spese di trasferta corrisposte ai funzionari dello Stato per l'alta sorveglianza ed il collaudo dell'opera.

Art. 13. - Per il recupero da parte dello Stato di un quarto della spesa totale, rappresentante il contributo dovuto dalla provincia, intendendosi che la provincia si sostituisce allo Stato nella esecuzione diretta dei lavori, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1918, n. 1019. E la provincia rimborserà perciò allo Stato la detta quota di contributo in venti rate annuali, senza interessi, a datare dall'anno successivo a quello di ultimazione di ogni singola strada. Per i lavori di manutenzione rimane fermo il disposto dell'art. 9 della legge 7 aprile 1917, n. 691, per quanto riguarda il concorso dello Stato in ragione del 50 % della spesa.

Art. 14 — Qualora dopo il certificato di collaudo occorra il pagamento di altre somme, sia in seguito a componimento in via amministrativa di domande avanzate dagli appaltatori, sia per effetto di eventuali giudizi arbitrali, il pagamento verrà, dietro ordine del Ministero, eseguito a cura della provincia, e lo Stato provvederà tosto al rimborso della sua quota in ragione del 75 %.

Art. 15 — I reliquati stradali resteranno di proprietà comune tra lo Stato e la provincia. Tutti gli oneri derivanti, come i prodotti delle eventuali rendite, saranno ripartiti nella misura del 75 % allo Stato e del 25 % alla provincia.

Art. 16 — Ferma restando la facoltà concessa alla provincia di appaltare annualmente lavori fino alla concorrenza di un importo di L. 2.600.000 a base di progetto, ed il divieto di appaltarne per somma a questa superiore, se l'effettivo sviluppo dato dai singoli appaltatori ai lavori non consentisse alla provincia, tenuto conto delle modalità stabilite dall'art. 12 della presente convenzione, di percepire dallo Stato in un dato anno l'intera somma di L. 2.600,000 la parte non erogata resterà vincolata anche per l'anno finanziario successivo fino alla concorrenza della somma effettiva impegnata con gli appalti dell'anno precedente.

Art. 17 — La presente convenzione dovrà venire approvata dal Consiglio provinciale di Cagliari, e non diventerà obbligatoria per lo Stato se non dopo l'approvazione del Ministero dei LL. PP. con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO

Il numero 2531 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un campo ostacoli e di un galoppatoio per la Scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo e la sistemazione dei vari servizi militari in detta piazza.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2532 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità l'impianto, nel comune di Catanzaro, di un reparto per malattie infettive a la dipendenza di quell'Ospedale militare principale.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

[illegible] LE III

[illegible] della Nazione

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 924, che fissa al 2 0/0 del reddito imponibile l'aliquota massima di tassa che la Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad imporre;

Considerato che la Camera predetta ha deliberato di chiedere al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari d'essere autorizzata per esigenze di bilancio ad elevare dal 2 al 3 0/0 il massimo d'aliquota di tassa che attualmente può applicare ai redditi imponibili;

Considerato che la relativa autorizzazione è subordinata al parere del Consiglio superiore del commercio, e che detto Consiglio, riordinato con decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, è in corso di ricostituzione e non è ancora in grado di funzionare;

Visto l'art. 50 della predetta legge 20 marzo 1910, n. 121, il quale prescrive che le Camere di commercio e industria debbono entro il mese di ottobre di ciascun anno deliberare e sottoporre al Ministero per l'industria, il commercio il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'approvazione, il proprio preventivo

Ritenuto che siano degne di considerazione le ragioni per le quali la Camera di commercio e industria di Siracusa ha deliberato di chiedere d'aumentare, come sopra è indicato, il massimo d'aliquota della tassa ch'essa è autorizzata a imporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad applicare per il solo anno 1920 la tassa sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto, con l'aliquota massima del 3 0/0 sui redditi imponibili di natura commerciale o industriale.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare nell'esercizio 1920, tenuto conto delle esigenze del bilancio in detto anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2573 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919, riguardante la sistemazione degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione del R. decreto n. 2088 dovranno essere dispensati dal servizio attivo permanente gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria nel numero sottoindicato:

tenenti generali 2;
maggiori generali 3;
brigadieri generali 3;
colonnelli 3.

Art. 2.

Nelle cifre sopra riportate sono compresi non solo gli ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri, ma anche quelli che ai termini delle leggi vigenti dovessero essere dispensati dal servizio attivo permanente per altre cause entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il Nostro decreto di dichiarazione di pubblica utilità in data 31 agosto 1919, n. 1636;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del Nostro decreto 31 agosto 1919, n. 1636, l'indicazione « territorio del comune di Orbassano », viene sostituita con l'indicazione « territorio del comune di Rivalta Torinese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2542. **Regio decreto 30 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata la deliberazione 6 giugno 1919 del commissario prefettizio del comune di Albisola Superiore, che modifica l'art 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 2551. **Regio decreto 11 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato autorizzato il passaggio del comune di Favara (provincia di Girgenti) alla seconda classe, agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° settembre 1918 e da tale giorno il canone annuo corrisposto allo Stato venne elevato da L. 12,899,83 a L 15.100 62, salvo la sospensione dal pagamento di cui il decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551.

N. 2575 **Regio decreto 28 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, dal 30 ottobre 1919 l'assegno locale annuo da corrispondere al titolare della R. Legazione a Madrid, viene fissato in lire novantaquattromila (L. 94 000).

N. 24. **Regio decreto 4 gennaio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il posto di vice console di 1ª categoria in Filadelfia, con obbligo di tenere residenza in Pittsburgh, con l'annuo assegno di lire diciottomila, viene soppresso dal 1° gennaio 1920.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 70;

Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448 e il proprio decreto 15 agosto relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio latticini di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Il *Consorzio obbligatorio latticini* di Milano, costituito con decreto del 15 agosto 1919, è prorogato al 24 aprile 1921.

Roma, 23 gennaio 1920.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visto l'art. 12 del R. decreto 27 novembre 1919, concernente la regolazione definitiva della valuta nella Venezia Giulia e Tridentina;

Decreta:

Gli utili e le riserve impiegati dalle Società per azioni a reintegrazione del capitale sociale per la conversione delle somme in lire sino alla pari sono esenti, per un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, da imposizioni tributarie.

Le imprese soggette a pubblica resa di conti, indicate nel capitolo 2° della legge sulle imposte dirette e personali vigente nelle nuove provincie, e le quali hanno sede nella Venezia Giulia, sono autorizzate a costituire una riserva valutaria per la copertura delle perdite valutarie non accertabili attualmente, e ciò sulle attività comprese nei bilanci sociali a tutto il 1919. Tale riserva sarà sottratta ad imposte e tasse per 5 anni fino a tutto il 1924. La parte di t. la riserva non consumata fino al termine stabilito a copertura di perdite valutarie sarà assoggettata all'imposizione di imposte e tasse nel 1925.

Trieste, 7 gennaio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	80.53	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 62	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,64 — Londra 51,78 — Svizzera 256,42 — New York 14,17 — Oro 205,30.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato.

Con decreto Reale in data 18 dicembre 1919, la Società di mutuo soccorso di Casalvolone, provincia di Novara, è stata autorizzata ad acquistare, per adibirlo a sede sociale, l'immobile sito nello stesso comune di Casalvolone, ai numeri di mappa 1861, 1862, 1864 e di proprietà di Bestazzi Amalia.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, in data del 20 gennaio 1920, n. 122, è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale per l'esecuzione delle opere di bonifica del 1° bacino del comprensorio di Fiscinara, in provincia di Roma.

Il testo approvato corrisponde a quello deliberato dall'assemblea degli interessati in adunanza del 10 febbraio 1918, salva la modificazione degli articoli 2, 12, 45 e 53 e l'introduzione di alcune norme relative alla formazione e pubblicazione delle liste elettorali, introdotte d'ufficio dal Ministero a termini dell'art 13 del decreto legislativo 8 agosto 1919, n 1 55.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 6 marzo 1918:

Pensioni militari

Grimaldi Francesca, ved. Tarantini, L. 400 — Baglione Giuseppa, ved. Ronco, L. 1336,33 — Torracca Anna, ved Macchiavelli, L. 349,60 — Camotti Maria, ved. Dellanegra, L. 1109,33 — Guadagnini Ernesto, maresciallo finanza, L. 1483,91 — Casu Lezzeri Nicolina, ved. Perinu, L. 175 — Stanga Elena, ved. Palla vicini, L. 1173,33 — Poltri Tanuni Elena, ved. Roello, L. 823,66,

Adunanza del 13 marzo 1918:

Pensioni civili.

Gui Antonio, presid. sez. Corte appello, L. 8000 — Bruni Emma, ved. Respagliati, L. 333,33 — Vannucchi Enrichetta, ved. Steardo L. 283,33 — Esposito Concetta, ved. Renaccia, L. 260 — Morett: Ettore, operaio guerra, L. 877,50 — Rossi Pietro, id., L. 675 — Cavallera Olimpia, ved. Rizzo, L. 471 — Viazo Felicita, vedova Rossi, L. 1219,63 — Cavalliaro G. Batta, procuratore re, L. 4757 — Appiani Virginio, 1° ragioniere, L. 3690 — Gallosich Giuseppe, 1° aiuto archivio, L. 3237 — Marchesi Oreste, segretario, L. 3453 — Antamoli Virginia, ved. Cocchi, L. 352 — Balsamo Francesco, applicato, L. 2021 — Donnarumma, Maria, ved. Rapicano, L. 286,66 — Civitello Raffaella, ved. D'Ambrosio, lire 253,33 — Baraldi Enrico, operaio guerra, L. 1000 — Piaggio Maria, ved. Cavitto, L. 877,50 — Grimaldi Giuseppa, ved. Longo, L. 1618.

Cornia Alfonso, brigadiere postale, L. 1576 — Toccafondi Arturo questore, L. 5344 — Gusbarti Pio, v. cancelliere, L 2096 — Del Corso Gio. Batta, agente coloniale, L 7200 — Quartararo Maria ved. Rasano, L. 951,63 — Boglio Enrichetta, ved. Vaccaneo, lire 790 — Storti Giuseppe, operaio guerra, L. 810 — Luzzana Bruno, 1° aiut. d'archivio, L. 3381 — Ricsi Marianna, ved. Barbarisi, L. 2217,33 — Lucchi Assunta, ved. Mainoldi, L. 936,66 — D'Angelo Giovanni, brigadiere poste, L. 1512 — Trivisonno Giulio, direttore carceri, L. 3391 — Leproni M. Teresa, ved. Zoppi, lire 1017,33 — Bonato Giovanni, op. guerra, L 1000 — Casini Giuseppa, ved. Pezzani, L. 230 — Bacchi, orf. di Alessandro, ufficiale poste, L. 603 — De Marpillero Paolo, v cancelliere, lire 3372 — Trignano Giovanna, ved. Landolfo, L. 500 — Gasparini Luigi, professore, L. 4162 — Landi Vittory Vittorio, console generale, L 8000 — De Maggio Fortunata, ved. Rodriguez, lire 411,66 — Caldonazzo Carlotta, ved. Avanzi, L. 1130,66 — Tiratelli Bianca, ved. Maranco, L 1490,66 — Fontana Ercole, brigadiere poste, L. 1600 — Frattasio Rosa, vedova Pietroforte, L. 300.

Salvatore Dino Francesco, 1° archivista, L. 4046 — Rebora Cristina, ved. Rolandi, L. 858 Nicolucci Ersilia, ved. Parchio, L. 2666,66 — Piazzetta Giovanni, commis. P. S., L. 5145 — Del Bruno Anna, ved. Lotti, L. 640 — Andreotti Maria, ved. Errino (indennità) L. 4316 — Allegrini Luisa, ved. Brunacci (indennità, L 4 63 — Milanesi G. Batta, capo archivista, L. 2669 — Guiso Vincenzo, consig. pref., L. 2333 — Cirillo Marianno, ved. Uliano, L 421,33 — Cappa M. Elena, ved. Gutti, L. 1243,66 — Tabarrini Antoniotta, ved. Barzellotti, L 2666,66 — Bianconi Carlo, professore, L. 2033 — Masotto Enrico, applicato, L. 1305 — Benso Domenico, brigad poste, L. 1438 — Conte Ferdinando, applicato, L. 2414.

Pensioni militari.

Bernardini Silvio, colonnello, L. 5128 — Scribano Giorgio, capitano L. 1242, per anni 6 — Bietti Carlo, 1° capitano, L. 4003 Foidai Giammaria, maresc. fin., L. 1922,45 — Gianasso Carlo. id. id., L. 2014,80 — Pacini Gioacchino, maggior generale, L 6975 — Cremona Ignazio, guardia di città, L 1200 — Gidari Domenico, id. id., L. 1200 — Leporati Giuseppe, maresc. guardia di città, L. 1760 — Mingoni Emilio, magg. fanteria, L. 3796 — Rodolfi Maria, ved Scioli, L. 240 — Vinci Adele, ved. Magello, L. 514,36 — Faresi Silverio, brig. guardia città, L. 893 — Grimaldi Pasquale, guardia città, L. 1200.

Casto Nunzio, guardia carceri, L. 1035 — Mattioli Ulisse, ten. col. fanteria, L. 4800 — Podestà Carlo, colonnello fant., L. 5104 — Barelli Vittorio, id. id., L. 4428 — Lenti Francesco, app. fin., L. 793,26 — Spicacci Virginio, tenente vascello, L. 3638 — Casotti Leonilde, ved. Fioretti, L. 382,66 — De Pasquale Maria, ved. Bianco, L. 920 — Guariglia Gaetano, maresc. magg. fin, L. 2014,80 — Costenaro Antonio, id. id., L. 2014,80 — Toller Agostino, capo guardia carceri, L. 1760 — Rivalta Giuseppe, fuochista batt. fin, L 1314, di cui: a carico dello Stato, L. 1142,52; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 171,48 — Stella Domenica, guardia carceri, L. 787,50 — Monterosso Paolo, guardia città, L 1200 — Brosio Paolo, id. id., L. 1200 — Scocchi Angelo, app. finanza, L. 730,35 — Corti Enrico, maresc. finanza, L. 2014, di cui: a carico dello Stato, L. 1754,78; a carico del comune di Firenze, L. 201,10; a carico del comune di Palermo, L. 58,92.

Loro Angelo, magg. fant., L. 3330 — Feles Ottavio, colonn. fant, L. 5187 — Anfosso Bartolomeo, colonn. artigl., L. 5965 — Giorgi Maria, ved. Russo, L. 275,16 — Conti Orazio guardia carceri L. 1200 — Adami Giuseppe, id., L. 1200 — Guerrieri Enrico, id., L. 1200 — Prosperi Leopoldo, id., L. 787,50 — Zaldini Giovanni, id., L. 1200 — Gusato Vittorio, guardia città, L. 1200 — Antini Benedetto, id., L. 1200 — Achenza Francesco, guardia carceri, L. 1200.

Gandolfo Vincenzo, maresc. guardie città, L. 1760 — Giudice Giovanni, app. fin., L. 496,22 — Scanu Andrea, id., L. 1060,93 — Agnes Cesare, capit. fant, 3147 — Cupido Edoardo, colonnello fant., L. 4888 — Camezzo Ida, ved. Manassero, L. 1206,33 — Pesaloro, orf.ª di Luigi, ag. P. S., L. 480 — Beltrandi Elvira, ved. Ferella, L. 1302 — Favara Francesca, ved. Angelo, L. 1360 — Sensini Cleonice, ved. Pierantoni, L. 1429,33 — Pandolfini orf. di Duilio, soldato, L. 262,50 — Raimondi Antonio, sottoten. mil. territ., L. 1617 — Milici Domenico, maresc. guardia città, negativo — D'Aura Giuseppe, carabiniere, L. 489,70.

Adunanza del 20 marzo 1918:

Pensioni civili

Funaro Leone, applicato, (indennità), L. 2916 — Gabici Pia, ved. Saporetti, L. 1453,33 — Masserano Carlomino, capo op. guerra, L. 1680 — Doria Luigi, pres. tribunale, L. 7200 — Urbini Gerolama, ved. Cellotto, L. 333,33 — Invernizzi Eugenia, ved. Longo, L. 1025 — Faleschini Teresa, ved Scarabellin, L. 1206 — Sibaud Oreste, usciere capo, L. 1426 — Trenti Giulio, applicato L. 2100 — Tranquilli Caterina, ved. Tonelli, L. 640, di cui: a carico dello Stato, L. 391,46; a carico del comune di Roma, L. 248,54.

Crispo Elisa, ved. Pilo, L. 1215,33 — Arciprete Giovanni, cancelliere, L. 3692 — D'Addario Vincenzo, maestro elem., L. 500, di cui: a carico dello Stato, L 442,03; a carico del Monte pens. maestri elem., L. 57,97 — Cappellani Graziella, ved. Cappellani, L. 1200 — Piscedda Efisio, ved. Spano, L. 438 — Ficini Giuseppa, ved. Grigolato, L. 488,33 — Mauro Olimpia, ved. Mauro, L. 960 — Di Lauro Maria, ved. Dell'Isola, L. 333,33 — Azzarone Rosa, ved. Strani, L. 626,66 — Celani Carlotta, ved. Pagliani, L. 2113,33 — Bianchi Ifigenia, ved. Miaglia, L. 1497 — Mancini Federico, cancelliere, L. 2010 — Giuffrida Carmelo, commissario P. S, L. 4800.

Gavini Giuseppe, op. guerra, L. 585 — Vitali Maria, ved. Marcovalli, L 299,16 Ambrosi Paolo, op. marina, L. 1000 — Merlo M.ª Clotilde, ved. Padrignani, L. 1149,33 — Cardoni Ernesta, ved. Comotti, L. 800 — Nasenzo Luigia, ved. Bissone, L. 333,33 — De Nicola Luca, 1° segretario, L. 3814 — Gala M.ª Antonia, ved. Di Lieto, L. 768,33 — Esposito Concetta, ved. Vollono, L. 240 — Martinelli Carmela, ved Celotto, L. 178,33

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 10 gennaio 1920, in Barcis, provincia di Udine, e in Catelponzone, provincia di Cremona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 gennaio 1920, in San Nicola di Ardore, provincia di Reggio Calabria, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Ardore.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 6 novembre 1919:

Amorosi Michele, applicato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1919.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Alcuni giornali hanno pubblicato che durante il colloquio avvenuto tra l'onorevole Nitti e l'ambasciatore Barrère si sarebbe anche discusso della eventualità di una proroga da concedersi alla Jugoslavia per rispondere alle definitive proposte dell'Italia circa l'assetto dell'Adriatico.

Siamo in grado di affermare che tale notizia non ha alcun fondamento, perchè nel colloquio di cui trattasi nessun accenno vi fu in ordine alla detta proroga.

Per il VI prestito nazionale. — Il Consorzio bancario di Genova comunica che le sottoscrizioni al prestito, a tutto l'altrieri, ascendevano colà complessivamente a L. 758.177.000 delle quali a Genova, compreso il circondario di Chiavari, per L. 719.845.000 e a Sampierdarena L. 32.332.000.

A Piacenza la duchessa Clelia Sforza Fogliani ha sottoscritto al prestito per due milioni.

Complessivamente le sottoscrizioni a Piacenza superano i cinquanta milioni.

Aeronautica. — L'altrieri, alle ore 16.30, provenienti da Sarzana, hanno atterrato a Centocelle due apparecchi inglesi, pilotati da due ufficiali piloti, che compiono il *raid* Inghilterra-Australia.

Un apparecchio ha riportato qualche avaria.

Dopo una sosta per le necessarie riparazioni gli apparecchi ripresero, ieri, il *raid*.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

VIENNA, 23. — Il servizio dei treni viaggiatori sarà ripreso a datare dal 26 gennaio con la stessa intensità di prima della sospensione del servizio, eccettuati i treni rapidi.

BERLINO, 23. — Il *Wolff Bureau* riceve dall'Aja:

Nella sua risposta alla nota degli alleati che chiede la estradizione dell'ex-Kaiser, l'Olanda rileva che gli obblighi imposti alla Germania dall'art. 228 del trattato di pace non possono essere invocati per stabilire il dovere dell'Olanda, la quale non è firmataria del trattato stesso.

La risposta soggiunge che nel caso presente l'Olanda non può ammettere altri obblighi all'infuori di quelli risultanti dalle leggi costituzionali del Regno e dalla tradizione e dice che nè la costituzione nè la tradizione, la quale fece sempre dell'Olanda il rifugio di coloro che furono travolti nei conflitti internazionali, permettono di accogliere la domanda degli alleati e di privare l'ex-Kaiser del beneficio di questa costituzione e di questa tradizione.

VIENNA, 24. — Nella notte da giovedì a venerdì sono state infrante tre vetrine nel Museo d'arte storica.

Un ladro ha portato via un ventaglio di avorio indiano, 86 pezzi di gioielleria dell'arte francese dell'Impero, i bastoni da maresciallo dell'imperatore Francesco I e del duca Carlo Alessandro.

Il valore degli oggetti rubati ammonta a parecchi milioni.

CORDOVA, 24. — Ieri un treno che percorreva una discesa prossima ad una galleria, aveva acquistato, a causa dell'arresto del funzionamento dei freni, una velocità di 120 chilometri all'ora.

In una curva esso ha deragliato ed ha urtato contro l'entrata della galleria. Cinque vagoni viaggiatori e due vagoni bestiame si sono fracassati.

Si ritiene che vi siano una trentina di morti.

PARIGI, 24 (ritardato). — Oggi nella sala della Società di geografia ha avuto luogo la prima di una serie di manifestazioni per l'Italia, organizzate dalla *Nouvelle revue nationale.*

Una folla enorme, nella quale si notavano ufficiali francesi e polacchi, deputati, professori e signore, gremiva la sala.

L'avvocato Enrico Robert ha aperto la riunione pronunciando un discorso nel quale ha esaltato lo sforzo militare dell'Italia ed ha rilevato i grandi sacrifici sopportati dal popolo italiano.

Il prof. Edmondo Laskine, della Università di Parigi, ha fatto una lunga esposizione del problema adriatico, mettendo in luce il buon diritto italiano. Quindi il sig. Filippo d'Estailleur de Chanteraine, direttore della *Nouvelle Revue Nationale*, che è stato recentemente a Fiume con una Delegazione francese, ha pronunciato una applauditissima conferenza, illustrata da proiezioni, su quanto egli ha visto a Fiume, Cherso, Veglia e in Dalmazia.

Dopo un discorso nello stesso senso del deputato Gabriele Bonvalt è stato votato un ordine del giorno nel quale è detto che « i presenti esprimono la loro fraterna simpatia per l'Italia alleata ed amica e la speranza che sia fatto diritto alle sue giuste rivendicazioni ».

Gli oratori sono stati tutti applauditissimi. La riunione è stata sciolta al grido di: « Viva l'Italia! ».

LONDRA, 25. — Il *Daily Mail* riceve dal suo corrispondente da Karbin:

Ormai non rimane più dubbio che l'ammiraglio Koltchack è caduto nelle mani dei rivoluzionari ad Irkusth, la vera capitale della Siberia.

Varie versioni corrono circa le ragioni per le quali Koltchack è stato abbandonato dai ceki, alla protezione dei quali era stato affidato dai rappresentanti alleati e che avevano accettato un impegno di fiducia. Finora però non si hanno completi particolari e sarebbe prematuro accusare i ceki di malafede.

Informazioni da Irkustk dicono che l'ammiraglio Koltchack sarà giudicato da un tribunale rivoluzionario ed è quindi impossibile illudersi circa il pericolo che corre la sua vita.

Mancano notizie sopra il tesoro del Governo di Koltchack che ammontava a settanta milioni di sterline in oro e che era stato messo in un treno durante lo sgombero di Omsk. Può darsi che i ceki avendo abbandonato Koltchack abbiano abbandonato anche il tesoro.

TRIESTE, 25. — Stamattina, nella cattedrale di San Giusto, con gran concorso di popolo, ha avuto luogo il solenne insediamento di monsignor Bartolomasi, nuovo vescovo della diocesi di Trieste e di Capo d'Istria.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*